

CCNL FISM
1.1.2016 – 31.12.2018

Il giorno 14 giugno 2016, in Roma, presso la sede della FISM a Roma, in Via della Pigna 13/a,

Tra:

la FISM – Federazione Italiana Scuole Materne – rappresentata dai signori Giannino Zanfisi, Capo delegazione, Ugo Lessio, Claudio Gabusi, Dario Cangialosi e Antonio Trani

e

- la CISL SCUOLA, rappresentata da Elio Formosa
- la FLC CGIL, rappresentata da Massimo Mari e Giusto Scozzaro
- la UIL SCUOLA rappresentata da Adriano Enea Bellardini
- lo SNALS – Conf.S.A.L. rappresentato da Silvestro Lupo

hanno stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM.

TITOLO I – LA SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO. LA DURATA.

Art. 1 – Sfera di applicazione del Contratto.

Il presente Contratto si applica al personale dei servizi educativi della infanzia e socio-educativi della prima infanzia gestiti da enti morali e non profit, enti religiosi, associazioni, persone giuridiche private, cooperative, le IPAB e le ex IPAB, di seguito definiti anche “enti”, “gestori”, “istituti”, “scuole” aderenti o rappresentati dalla FISM.

Il CCNL si applica anche al personale dipendente occupato in altri servizi a valenza socio-educativa quali: centri estivi, colonie e soggiorni, ludoteche, “sezioni primavera”, ecc.

Il CCNL si applica anche ai rapporti di lavoro svolti presso le sedi della Federazione Italiana Scuole Materne salvo che non sia già in atto l'applicazione di altro Contratto Nazionale di Lavoro più favorevole ai lavoratori.

Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre istituzioni socio-educative qualora l'Ente Gestore dichiari di accettarne integralmente la disciplina prevedendo ciò nel contratto individuale di lavoro.

La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Art. 2 – DECORRENZA E DURATA.

Il presente contratto decorre dal 1.1.2016 e scade il 31.12.2018.

Le parti danno atto che il precedente CCNL quadriennale 2006-2009 si è rinnovato fino al 31.12.2012 in conseguenza dell'accordo ponte stipulato il 22.5.2012.

Per il periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2015 le parti, dato atto della applicazione in continuità della parte giuridica del precedente CCNL, concordano che, per la parte economica, al personale di tutti i livelli sia corrisposta una indennità “una tantum” come stabilito dall'art. 47 del presente CCNL.

Il presente contratto potrà essere disdetto da ciascuna parte contraente almeno sei mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec.

In caso di disdetta il presente contratto rimane in vigore fino alla stipula del nuovo.

Art. 3 – Inscindibilità

Le parti stipulanti convengono che le norme del presente Contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlative ed inscindibili fra loro e sostituiscono ad ogni effetto il precedente CCNL salvo quanto qui espressamente richiamato.

TITOLO II - LE RELAZIONI E I DIRITTI SINDACALI

PREMESSA

Il presente CCNL viene stipulato in coerenza con i principi e le norme contenuti negli Accordi Interconfederali stipulati tra le confederazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro su temi di carattere generale e/o settoriale.

In particolare le parti:

- si danno atto, in nome proprio e per conto rispettivamente degli enti e delle scuole da esse rappresentati e delle rappresentanze dei lavoratori che operano nelle medesime, che la condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni sindacali è la puntuale osservanza del presente CCNL ai diversi livelli;
- si impegnano a rispettare e a far rispettare i principi e le norme del CCNL presso i propri associati;

- confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso il costante scambio di reciproche informazioni sull'organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie oggetto di informazione e consenta di concludere accordi per l'ottimale attuazione degli istituti contrattuali presso gli enti ai fini del miglioramento della qualità dei servizi del sistema integrato nazionale dei servizi socio educativi;
- concordano sulla opportunità di realizzare momenti di incontro per procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore, alle sue prospettive di sviluppo e ai processi di ristrutturazione, di adeguamento e di aggiornamento del medesimo.

La FISM conferma come proprio impegno prioritario la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle strutture operative dei servizi socio-educativi.

Le OO.SS. ribadiscono, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio delle scuole del sistema paritario nazionale nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e qualitativamente competitive consentano ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Fermo restando che il rapporto di lavoro tra l'ente gestore e il personale dipendente è a tempo indeterminato, le parti concordano sull'uso di alcuni istituti contrattuali e su modalità di lavoro più flessibili, espressamente previsti dal presente contratto.

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle responsabilità in capo agli enti gestori e alle OO.SS., sono ordinate in modo coerente con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di favorire la crescita professionale del personale al fine di incrementare e mantenere una elevata efficacia ed efficienza dei servizi erogati alla collettività. Il predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni sindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali: *concertazione, informazione, bilateralità*.

La *concertazione* mira a definire un'architettura di relazioni che, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, consenta alla FISM in rappresentanza degli enti gestori e alle Organizzazioni Sindacali di categoria in rappresentanza dei lavoratori, di affrontare i complessi aspetti del sistema nazionale dei servizi socio-educativi dell'infanzia e di condividere eventuali ipotesi di soluzione. Obiettivi dei suddetti modelli relazionali sono la innovazione e lo sviluppo qualitativo delle servizi socio educativi anche a livello territoriale mediante anche l'istituzione di apposite strutture operative come di seguito convenuto.

Le parti ribadiscono la rilevanza della materia della igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il cui perseguimento si realizza mediante la puntuale applicazione delle specifiche norme unitamente a quanto previsto dal CCNL.

Ciò premesso la FISM e le OO.SS. concordano sulla necessità di istituire:

- l'Ente Bilaterale Nazionale;
- l'Osservatorio Nazionale;
- la Commissione Paritetica Nazionale e le Commissioni Paritetiche Regionali.

Art. 4 – Ente Bilaterale Nazionale

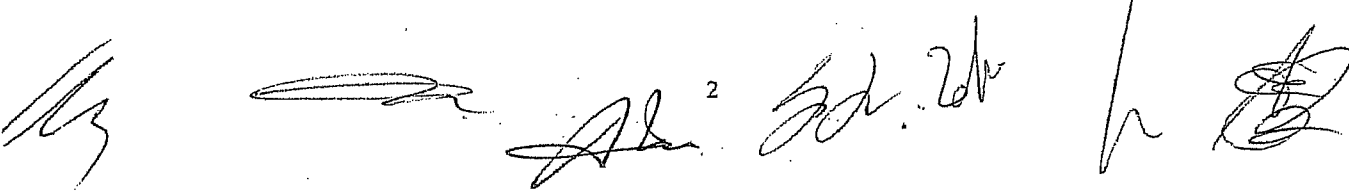
Le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro ritengono opportuno costituire, nell'arco di vigenza del presente CCNL, l'Ente Bilaterale Nazionale.

L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:

- incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;
- promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l'attività degli osservatori regionali;
- seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
- promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
- attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;
- promuovere forme di previdenza complementare.

NOTA A VERBALE.

Le parti convengono di definire entro il 31.12.2018 le finalità, la composizione e lo statuto per la costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale. Detta Commissione sarà composta da rappresentanti della FISM e da rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL. Qualora l'Ente non venga costituito, le parti valuteranno la possibilità di aderire ad un altro Ente Bilaterale Nazionale di settore.



4.1 – Osservatorio Nazionale

Le parti convengono di costituire, nell'ambito dell'Ente Bilaterale Nazionale, l'Osservatorio Nazionale permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi economici, sociali e occupazionali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.

Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente possono essere avviate dopo intese fra le parti, valutando anche la possibilità di utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili.

Nell'ambito degli osservatori sono costituite le seguenti sezioni:

4.2 – Sezione ambiente e sicurezza

Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul lavoro convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l'attività della presente Sezione dell'Osservatorio nazionale e regionale.

A tal fine, la Sezione ambiente e sicurezza persegue i seguenti obiettivi:

- migliorare ed intensificare l'azione di orientamento delle Scuole, delle Commissioni ambiente/R.L.S., delle RSA e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
- predisporre linee guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settoriali valutando anche l'esigenza di collegamento con l'Organismo bilaterale interconfederale;
- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale comunitaria sull'ambiente e la sicurezza;
- attuare azioni di prevenzione del mobbing anche attraverso momenti di monitoraggio e di analisi.

4.3 – Sezione formazione

La Sezione formazione si pone i seguenti obiettivi:

- valorizzazione professionale delle risorse umane;
- aggiornamento professionale dei lavoratori;
- monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;
- realizzazione di sinergie con l'Organismo bilaterale nazionale e con gli Organismi bilaterali Regionali.

4.4 – Sezione Mercato del Lavoro

Si propone in particolare di monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.

4.5 – Norma transitoria

Le parti convengono di demandare le materie e le competenze proprie dell'Ente Bilaterale, fino alla costituzione dello stesso, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo articolo 5/A.

Art. 5 – Commissioni Paritetiche Nazionale e Regionali

A - Commissione Paritetica Nazionale.

La Commissione Paritetica è l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.

Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per:

- esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore dei servizi socio educativi per l'infanzia, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei Contratti di apprendistato professionalizzante;
- esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione degli istituti contrattuali e /o delle singole clausole;
- individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
- discutere qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;
- concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali dell'Ente e/o disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro;
- approvare il protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione di quanto previsto dalle leggi 12.6.1990 n. 146 e 11.4.2000 n. 83. A tal fine le Parti, entro 180 giorni dalla firma del presente contratto, si incontreranno per definire il relativo protocollo di intesa.

La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso la FISM Nazionale.

La FISM provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.

La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza, anche separata, delle parti firmatarie del presente CCNL.

La data della convocazione è fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.

La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'argomento.

Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvi.

In pendenza di procedure presso la Commissione, le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.

B - Commissione Paritetica Regionale.

La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a garantire:

- il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
- l'attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;
- la composizione delle controversie;
- non può deliberare su materie che sono oggetto della contrattazione di livello nazionale e delle eventuali delibere della Commissione Paritetica Nazionale.

In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:

- l'Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e dalla FISM Regionale;
- l'Organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle OO.SS. e della FISM.

Compiti della Commissione Paritetica Regionale:

- verificare l'applicazione del CCNL nelle parti di interesse e di pertinenza del livello decentrato di contrattazione;
- esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in particolare l'applicazione delle leggi n. 428/90 e n. 223/91 e delle relative procedure.

La Commissione Paritetica Nazionale e le Commissioni Paritetiche Regionali devono essere costituite entro tre mesi dalla firma del presente CCNL. In mancanza del tempestivo adempimento le rappresentanze nazionali della FISM e delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL si attiveranno nelle forme che riterranno necessarie.

CAPO II° - DIRITTI SINDACALI

Art. 6 – Informazione.

Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la FISM e i soggetti che applicano il presente CCNL garantiscono una costante informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e alle RSA/RSU su gli atti che riguardano l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi stessi e la gestione del personale ivi compreso quanto previsto dall'art. 31.

Art. 7 – Rappresentanza sindacale.

Possono essere costituite negli enti, su iniziativa dei dipendenti, rappresentanze sindacali (RSA) aderenti alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL.

I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all'art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Ogni rappresentanza sindacale, per l'esplicazione del proprio mandato, ha diritto a un permesso retribuito di 75 ore di permesso retribuito per anno scolastico.

I permessi dovranno essere richiesti dalle strutture territoriali delle OO.SS. e/o dalle RSA con almeno quattro giorni lavorativi di anticipo alla Direzione dell'ente.

Il limite dei 4 giorni è ridotto a 2 nei casi in cui vi sia comprovata urgenza.

I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati alla Direzione dell'ente per iscritto dalle OO.SS. cui aderiscono.

NOTA A VERBALE

Le Parti si incontreranno entro 180 giorni dalla firma del presente contratto per definire l'accordo sulla costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).

Art. 8 – Assemblea.

I dipendenti degli enti che applicano il presente CCNL potranno riunirsi all'interno dell'ente di appartenenza, in locali idonei indicati dalla Direzione.

L'assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL in orario di lavoro, per un massimo di dieci ore nell'anno scolastico, garantendo comunque i servizi minimi di funzionamento.

Le assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella stessa ora in locali dell'ente.

Eventuali assemblee convocate in orario di lavoro effettuate in luoghi diversi da quelli di cui sopra sono preventivamente concordate di volta in volta dalle OO.SS. territoriali e gli Organi provinciali della FISM.

Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione dell'Ente cinque giorni prima della data fissata; saranno esposte nello stesso giorno negli appositi spazi a cura della medesima Direzione.

Le altre OO.SS. possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e ora entro le successive 48 ore.

All'assemblea potranno partecipare dirigenti esterni delle OO.SS. firmatarie del CCNL previa preventiva informazione alla Direzione dell'ente.

La richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle OO.SS. dovrà contenere:

- il luogo, la data, l'ora e la durata dell'assemblea;
- l'ordine del giorno;
- gli eventuali nominativi di dirigenti esterni delle OO.SS. solo nel caso di assemblee nel luogo di lavoro.

Il diritto di partecipazione è di 10 ore per ciascun lavoratore, per anno scolastico, in orario di lavoro, con corresponsione della normale retribuzione.

Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario di lavoro, previo accordo con il Gestore in caso di utilizzo dei locali dell'Istituto.

L'obbligo della comunicazione alle famiglie della possibile sospensione del servizio scolastico ed educativo, in concomitanza con lo svolgimento dell'assemblea, è a carico del datore di lavoro.

Art. 9 – Permessi ai Dirigenti Sindacali.

Ai fini della qualificazione di "dirigente sindacale" le OO.SS. sono tenute a provvedere a comunicare per iscritto i nominativi dei propri dirigenti al datore di lavoro e per conoscenza alla FISM competente per territorio.

Ai Dirigenti delle OO.SS. vengono concessi complessivamente permessi retribuiti nel limite massimo di 10 giorni cumulabili, per ogni anno scolastico.

Nell'ipotesi di cumulo di cariche sindacali la concessione più ampia assorbe la minore.

Art. 10 – Affissioni

Le RSA/RSU, o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, potranno affiggere comunicati e documenti di interesse sindacale in appositi spazi accessibili ai lavoratori presso le sedi di lavoro messi a disposizione dall'ente.

Art. 11 – Ritenute sindacali

L'ente provvede alla riscossione dei contributi sindacali a carico dei dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente firmata.

Il sindacato competente fa pervenire all'ente:

- elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito la delega;
- parte della delega firmata dal dipendente.

I contributi sindacali sono fissati nella misura percentuale sulla retribuzione dei singoli lavoratori, secondo i deliberati degli organi dirigenti dei rispettivi Sindacati.

Il contributo per l'intero anno è determinato convenzionalmente sulle retribuzioni in atto al 1° gennaio di ciascun anno per 13 mensilità.

La delega decorre dalla data indicata nella stessa ed è permanente, salvo revoca scritta del lavoratore, o cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 12 – Trattenute per sciopero

Per l'astensione dal lavoro (sciopero) di una giornata lavorativa del personale proclamata dalle OO.SS. si effettua una ritenuta corrispondente ad 1/26 della retribuzione mensile.

In caso di sciopero di durata inferiore all'intera giornata lavorativa, la ritenuta corrisponderà all'effettiva quantità oraria dell'astensione medesima.

CAPITOLO III° - STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE

Art. 13 – La contrattazione.

A - I livelli di contrattazione.

Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga sui seguenti livelli:

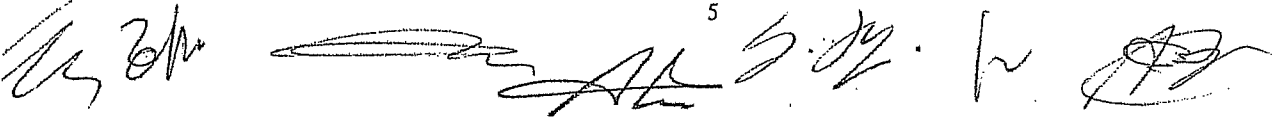
- **primo livello - Nazionale**, su tutti gli argomenti e le tematiche proprie del presente CCNL ivi comprese le indicazioni relative al welfare aziendale ed alla detassazione. Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti stipulanti il presente CCNL.
- **secondo livello – Regionale, territoriale e/o di ente/istituzione**, sugli argomenti e le materie espressamente rinviate dalle previsioni del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di secondo livello in sede regionale esclusivamente la FISM e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL; in sede di ente/ istituzione le Direzioni degli enti e le R.S.U. o in loro assenza le R.S.A.

Il CCNL garantisce la certezza e l'uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale e costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui deve fare riferimento la contrattazione di secondo livello.

Compete al livello nazionale l'individuazione con separato protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione di quanto previsto dalle L. 12.6.1990 n. 146 e 11.4.2000 n. 83.

B - Secondo livello di contrattazione regionale.

Tra la FISM e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL si conviene che la contrattazione decentrata su base regionale



abbia luogo sulle seguenti materie:

- a. definizione dei principi e dei criteri per la distribuzione dell'orario di lavoro del personale;
- b. relazioni sindacali;
- c. classificazione di qualifiche non rinvenibili o non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
- d. erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici;
- e. ulteriori possibilità per la stipula di contratti a tempo determinato secondo quanto previsto all'art. 21;
- f. attività istituzionali che ampliano l'offerta di servizi socio educativi anche nei periodi di sospensione dell'attività scolastica;
- g. e quant'altro non specificamente demandato al livello nazionale della contrattazione.

Le eventuali erogazioni economiche di cui alla lettera d) devono essere correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di progetti e/o programmi concordati fra le parti, aventi come obiettivo miglioramenti della qualità del servizio istituzionale.

Le necessarie risorse finanziarie derivano da disponibilità di bilancio, nonché da migliori condizioni giuridico - amministrative dell'ente, comunque non destinate agli aumenti retributivi previsti dal CCNL.

Nelle erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra.

Le erogazioni di secondo livello devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione del Protocollo 23.07.1993.

Competono al livello regionale della contrattazione, salvo quanto previsto alla lettera A del presente articolo:

- gli accordi sulla tassazione agevolata dei premi di risultato in relazione e in osservanza di quanto previsto dalla L. 28.12.2015 n. 208, commi 182-191;
- gli accordi sulla detassazione dei trattamenti di welfare aziendale come definiti nei commi 184-191 della L. 208/2015 (ad esempio per le spese di: l'educazione e l'istruzione, l'assistenza sociale e sanitaria, asili nido, borse di studio, contributi ad enti e casse a fini assistenziali, contributi versati a fondi di previdenza complementare, eccetera).

Nel caso in cui dovessero intervenire nuove norme nazionali che modificano l'attuale assetto gestionale giuridico ed economico dei servizi socio-educativi e di istruzione prescolare, le parti firmatarie del presente contratto si incontreranno per valutare le novità introdotte e stipulare eventuali accordi integrativi del presente CCNL.

Art. 14 – livello di contrattazione territoriale e/o di ente/istituzione.

Al livello territoriale e/o di ente/istituzione la contrattazione avrà luogo sulle seguenti materie:

- distribuzione dell'orario di lavoro e turnazione del personale;
- distribuzione delle ferie per il personale;
- valorizzazione dei risultati conseguiti nella scuola attraverso l'erogazione di integrazione economiche al personale;
- contingenti del personale per la garanzia dei servizi minimi essenziali come regolati dal protocollo d'intesa previsto dall'art. 5 del presente CCNL;
- eventuali accordi aziendali in materia di welfare aziendale di cui alle indicazioni previste dall'art. 13 punto A del presente CCNL.

Avuto riguardo alle effettive esigenze dell'utenza, tra i Gestori ed il personale e/o le RSA/RSU possono essere concordate diversificazioni dell'orario di lavoro.

A fronte di convenzioni e provvedimenti dello Stato, delle Regioni e/o degli Enti Locali che stabiliscono contributi ricorrenti in conto esercizio a favore degli enti che applicano il presente CCNL, a qualsiasi titolo e modalità erogati, e che coprono il costo del lavoro o le spese di gestione nel loro complesso fino al 70%, al personale degli enti stessi competerà una integrazione dello stipendio con la concessione di un emolumento accessorio.

A questo scopo è fatto obbligo agli enti di fornire puntuale e analitica informazione alle RSA/RSU e/o alle OO.SS. territoriali dei finanziamenti pubblici ricevuti e del loro ammontare.

Sono titolari della contrattazione prevista dal presente articolo le RSA/RSU e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, del livello territoriale e/o aziendale, se di competenza.

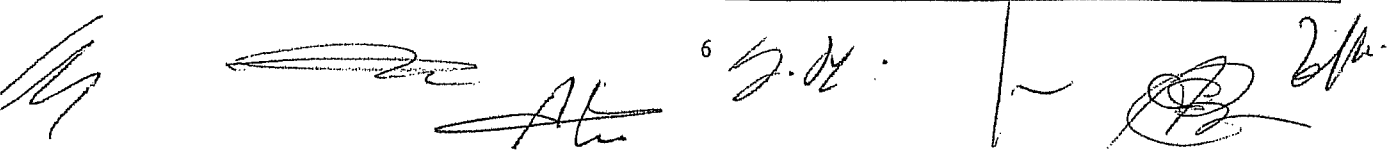
Art. 15 – Tutele del personale, ammortizzatori sociali e contratto di solidarietà.

Al fine di garantire il sostegno al reddito e all'occupazione, i gestori si impegnano, nel caso di crisi accertata che contempli licenziamenti collettivi o plurimi, dovuta a ristrutturazione o cessazione di attività, a dar seguito agli strumenti previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo ai contratti di solidarietà e agli ammortizzatori sociali.

Gli enti, presso i quali sono in atto le procedure di chiusura e/o di licenziamento individuali, plurimi e/o collettivi, sono tenuti ad aprire le procedure per le tutele occupazionali e di reddito previste dalle normative vigenti.

NOTA A VERBALE.

In riferimento agli ammortizzatori sociali ed ai contratti di solidarietà le Parti concordano di incontrarsi entro 180 giorni dalla firma del presente contratto per disciplinare la materia.



TITOLO II° - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

CAPO I° - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

Premessa.

Le parti stipulanti il presente CCNL convengono, stante l'imminente auspicata realizzazione del "sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni", sulla opportunità di puntualizzare, anche ai fini delle relazioni sindacali, i seguenti elementi:

- le specificità dei due segmenti 0-3 e 3-6 anni pur nella dimensione unitaria della azione educativa;
- un adeguato rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini delle diverse fasce di età;
- la qualificazione a livello universitario e la formazione continua di tutto il personale docente ed educativo;
- il superamento delle disparità nelle condizioni di lavoro e nel trattamento economico degli operatori dei diversi settori e/o comparti;
- la collegialità del lavoro educativo e il coordinamento pedagogico;
- la previsione di uniformi livelli essenziali di prestazione;
- la definizione puntuale del ruolo dei soggetti istituzionali centrali e periferici;
- un finanziamento pubblico del sistema adeguato ed equo indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto gestore.

Su questi temi le parti concordano, pur nel loro diverso ruolo, di promuovere comuni azioni di sensibilizzazione e di proposta presso i livelli istituzionali competenti.

Art. 16 – Ambito e contesto del rapporto di lavoro.

Ai fini del presente CCNL, è "istituto" il complesso delle attività socio-educative e/o scolastico-formative svolte in una determinata sede.

I soggetti gestori, nello svolgimento della loro attività, godono della autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale riconosciuta dalla normativa in vigore.

Il legale rappresentante dell'Ente, oltre alle responsabilità giuridiche connesse alla funzione, è responsabile della efficiente organizzazione e della regolare gestione dei servizi socio-educativi in relazione alle norme generali, a quelle specifiche di settore e a quelle della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento per la formazione dei discenti, nel rispetto delle norme costituzionali e del Progetto Educativo dell'Ente.

Nell'ambito degli indirizzi dell'Istituto i docenti partecipano collegialmente con la Direzione dell'Ente alla definizione del piano dell'offerta formativa e della sua declinazione programmatica.

I gestori si impegnano a valorizzare in forme congrue la partecipazione dei lavoratori e degli utenti alla vita dell'istituto, con lo scopo di conseguire una elevata qualità dei servizi.

In ogni istituzione scolastica sono istituiti gli organi collegiali ai quali partecipano i genitori, il personale docente, direttivo e il personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, in analogia con quanto previsto dalle norme degli Organi Collegiali della Scuola statale.

Agli organi collegiali partecipa anche il personale educativo, laddove presente.

Art. 17 – Assunzione.

L'assunzione viene fatta dal legale rappresentante dell'ente gestore in osservanza delle norme in vigore.

L'ente gestore, all'atto della assunzione, richiede al lavoratore la dichiarazione di conoscere, accettare e condividere il progetto educativo della Scuola ed i principi cui esso si ispira.

Il personale assunto collaborerà alla realizzazione di detto indirizzo educativo in coerenza con i principi cui si ispira l'Istituzione.

Per le nuove assunzioni il personale docente dovrà essere in possesso dell'abilitazione ove richiesta.

Le procedure di assunzione devono osservare le normative in vigore.

Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente Contratto e dal Regolamento interno dell'Istituto ove esista.

Esso deve inoltre contenere:

- a. la natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato);
- b. il livello, la qualifica, le mansioni;
- c. l'orario di lavoro settimanale;
- d. il trattamento economico;
- e. la durata del periodo di prova;
- f. la data di assunzione e, nel caso di contratto a termine, anche la data di cessazione, o nel caso di supplenza, la data presunta di cessazione e il nome della persona supplita;
- g. la sede di lavoro;
- h. la possibilità di trasferimento da sede a sede;
- i. l'elenco dei documenti trattenuti.

All'atto dell'assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:

- carta d'identità o documento equipollente;
- codice fiscale;
- documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni per nucleo familiare;
- certificato generale penale e dei carichi pendenti;
- certificati di servizio prestato;
- ogni altro documento previsto dalle competenti autorità scolastiche e/o dalle leggi vigenti.

Sono a carico del lavoratore gli adempimenti e gli oneri di qualunque rinnovo dei documenti suddetti richiesti dalla legge.

L'assunzione di cittadini stranieri extracomunitari avverrà secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

All'assunzione il datore di lavoro consegna al lavoratore copia del proprio contratto individuale di lavoro.

Art. 18 – Periodo di prova

La durata del periodo di prova, che deve risultare dal contratto individuale di lavoro, non può superare:

- I, II, III livello di ogni area: 30 giorni lavorativi;
- IV, V, VI livello di ogni area: 90 giorni lavorativi;
- VII, VIII livello di ogni area: 120 giorni lavorativi;

Per il personale assunto a tempo determinato, anche a tempo parziale, la durata del periodo di prova è di 30 (trenta) giorni lavorativi.

Durante il periodo di prova il personale dovrà essere impegnato nelle mansioni per le quali è stato assunto e/o per quelle previste dal livello dell'area di appartenenza.

Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL, compresi TFR, 13.ma mensilità e ferie.

Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti.

Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova verrà computato ad ogni effetto.

Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia, infortunio e congedo matrimoniale, maternità ed ogni altra assenza prevista nel presente contratto, fatte salve le prerogative di legge.

Il dipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro il periodo massimo previsto dal 1° comma, fatta eccezione per il periodo di interdizione o astensione obbligatoria per maternità.

Il periodo di prova è sospeso durante i periodi di sospensione della attività della scuola.

Art. 19 – Collocamento obbligatorio dei disabili.

Ai fini dell'applicazione della L. 68/1999 e delle successive norme attuative le parti prendono atto che, come disposto dalla Circolare del MIUR n. 31 del 18.3.2003, gli enti gestori di scuole paritarie che operano senza fine di lucro, la quota di riserva per l'assunzione di disabili si calcola esclusivamente sul personale tecnico - esecutivo e che svolge funzioni amministrative.

Sono esclusi dalla base di computo per la quota di riserva i lavoratori con contratti di apprendistato, di sostituzione di lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto.

Non vanno inoltre computati i lavoratori divenuti invalidi durante lo svolgimento del proprio servizio e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.

L'assunzione part-time di un lavoratore con invalidità superiore al 50% dà diritto al datore di lavoro di considerarlo come "unità lavorativa" ex L. 68/1999 a prescindere dall'orario concordato.

Art. 20 – Durata del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro del personale dipendente degli enti che applicano il presente CCNL è di natura subordinata, a tempo indeterminato.

È consentito il contratto di lavoro a tempo determinato alle condizioni di seguito stabilite.

CAPO III° - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.

Art. 21 – Il contratto di lavoro a tempo determinato.

La stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato è fatta in osservanza delle norme di legge vigenti, in particolare del D.lgs. 81/2015, e delle norme del presente CCNL.

In difetto il contratto a tempo determinato si intende nullo e si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

21.1 - Apposizione del termine.

La durata del contratto a tempo determinato non può essere superiore a trentasei mesi.

Oltre tale termine un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, nella stessa qualifica e livello, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio.

In caso di mancato rispetto della procedura di cui al precedente comma, nonché di superamento del termine dei trentasei mesi, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data in cui si verifica il superamento del termine.

È ammesso, senza la procedura di cui al secondo comma, il superamento del limite dei trentasei mesi, fino a sessanta mesi complessivi, per i lavoratori con uno o più contratti a tempo determinato per ragioni di carattere sostitutivo di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro presso lo stesso ente.

Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

Il rapporto può cessare prima della scadenza del termine esclusivamente per comune volontà delle parti oppure per recesso per giusta causa (articolo 2119 codice civile).

Tuttavia le parti possono pattuire in sede di contratto individuale di lavoro un termine di preavviso.

21.2 - Casistica dei contratti a tempo determinato.

È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato per il personale docente non abilitato nei casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato.

Considerato l'obbligo per i docenti di conseguire l'abilitazione all'insegnamento, in attesa di corsi ed esami abilitanti, il contratto a tempo determinato per i docenti non abilitati potrà essere reiterato, oltre il termine dei trentasei mesi, per ulteriori ventiquattro mesi senza il ricorso alla procedura presso la DTL di cui all'articolo precedente.

Qualora in tale periodo il docente acquisisca l'abilitazione richiesta, il contratto di lavoro si ritiene trasformato a tempo indeterminato.

21.3 - Percentuale massima dei contratti a tempo determinato.

La percentuale massima dei contratti a tempo determinato, superiori a sette mesi, non potrà superare il 30% (trenta per cento) del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato arrotondato all'unità superiore in forza al momento dell'assunzione del lavoratore a tempo determinato.

È sempre possibile l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato fino a due unità.

Il limite quantitativo del presente articolo non si applica ai contratti a tempo determinato conclusi:

- a. per sostituzione di lavoratori assenti;
- b. con lavoratori di età superiore a 50 anni;
- c. per l'attivazione di nuovi servizi;
- d. per i servizi svolti durante il periodo estivo come: centri estivi, gest, colonie, ludoteche, ecc.
- e. per l'assistenza e il sostegno ai bambini diversamente abili;



21.4 - Divieti

Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:

- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- presso enti nelle quali si sia proceduto, entro i 6 (sei) mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi (art. 20 D.lgs. 81/2015);
- presso enti ed istituzioni nei quali siano occupati lavoratori con orario ridotto anche a seguito della applicazione degli accordi di solidarietà sottoscritti dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL a tutela dell'occupazione, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
- da parte delle scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.

21.5 - Disciplina della proroga

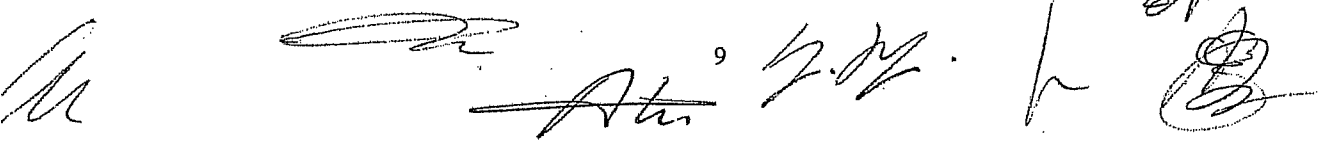
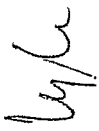
Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi, fatta eccezione per quanto previsto dagli artt. 21.1 e 21.2 del presente contratto.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di cinque volte nell'arco dei 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti.

21.6 - Continuazione del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine.

Ferma restando la durata massima di 36 mesi, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del precedente articolo, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale in atto per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore.

Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno, in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto di cui si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.



21.7 – Successione dei contratti.

Qualora il lavoratore venga riassunto entro un periodo di dieci giorni per contratti di durata non superiori ai sei mesi ovvero venti giorni dalla data di scadenza per contratti superiori a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

Quando si tratti di due assunzioni a termine successive, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

Il periodo cumulativo dei contratti a termine non può superare comunque i termini di trentasei mesi, salvo quanto previsto dai precedenti punti 21.1 e 21.2.

Possono non esserci intervalli temporali tra successioni di contratti a termine quando sono effettuati per ragioni di carattere sostitutivo di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

21.8 – Criteri di computo.

I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all'art. 35 della L. 300/1970 nelle modalità di cui all'art. 27 del D.lgs. n. 81/2015.

21.9 – Formazione

Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro, anche con riferimento del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.

21.10 – Principio di non discriminazione.

Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la 13a mensilità, il T.F.R. e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

21.11 – Esclusioni.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente accordo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le parti:

- i contratti di lavoro di somministrazione;
- i contratti di apprendistato;
- le attività di stage e tirocinio;
- rapporti di lavoro istaurati ai sensi dell'art. 8 della legge 223/91.



Art. 22 – Diritto di precedenza.

Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso lo stesso ente, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi nell'anno scolastico precedente ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alla qualifica, al livello ed alle mansioni precedentemente espletate.

Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso lo stesso ente, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi nell'anno scolastico precedente ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alla qualifica, al livello ed alle mansioni precedentemente espletate.

Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto individuale di lavoro o da successivo atto scritto e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il diritto di precedenza si estingue allo scadere di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine.

Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione previsti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.

Annualmente le FISM territoriali forniscono alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto ed alle commissioni paritetiche regionali, il numero dei contratti a tempo determinato conclusi, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.



CAPO IV° CONTRATTO A TEMPO PARZIALE. REIMPIEGO.

Art. 23 – Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)

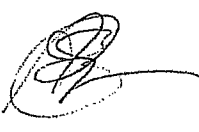
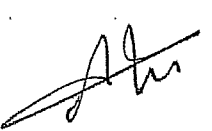
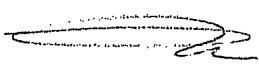
Gli Enti gestori possono procedere ad assunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL.

Per il solo personale docente delle scuole dell'infanzia titolare di sezione e per il personale educativo degli asili nido è ammesso esclusivamente il part-time di tipo orizzontale indipendentemente dalla distribuzione dell'orario di lavoro.

Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità previste dall'articolo relativo alle assunzioni.

Su accordo delle parti risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.

Il contratto individuale di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto e deve contenere la sede di lavoro, le mansioni, la qualifica, il livello retributivo, la distribuzione dell'orario, le eventuali clausole di elasticità se concordate tra le parti interessate. In caso contrario si fa riferimento alla vigente normativa.



Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale, è identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di pari livello ed anzianità, ivi comprese le competenze fisse e periodiche.

Il personale dipendente a part-time fruisce delle ferie e dei riposi compensativi con le stesse quantità e modalità del personale dipendente con contratto a tempo pieno.

Il lavoratore il cui rapporto di lavoro, su sua richiesta, sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale, ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni e livello e stessa qualifica rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Per quanto sopra non previsto, si applicano le specifiche norme del D.lgs. n. 81 del 15.6.2015 e le successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24 – Reimpiego.

La scuola e/o l'Ente, prima di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, deve:

- completare l'orario del personale in servizio, nei limiti di quanto previsto all'art. 56, fatte salve le esigenze organizzative della scuola;
- dare la precedenza ai dipendenti che abbiano già prestato servizio presso la scuola o presso altre scuole FISM della provincia di riferimento, e siano stati licenziati esclusivamente per riduzione di personale.

Il lavoratore conserva tale diritto per i dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il diritto al reimpiego di cui al presente articolo, prevale sul diritto di cui all'articolo 22 del presente CCNL

Per la riassunzione si terrà conto, in ordine, dei seguenti criteri:

- maggiore anzianità di servizio prestato nell'Ente;
- maggiori carichi di famiglia;
- maggiore età anagrafica.

Il personale riassunto con le stesse mansioni non dovrà ripetere il periodo di prova e l'anzianità decorrerà, ad ogni effetto, dalla data di riassunzione.

CAPO V° - PARTICOLARI MODALITÀ DI LAVORO E CLAUSOLE ELASTICHE.

Art. 25 – Lavoro supplementare - Clausole elastiche.

A) Lavoro supplementare.

Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere al personale part time, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari.

Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari, o di formazione professionale.

Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce motivo di provvedimenti disciplinari, ivi compreso il licenziamento.

Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario così come definito nel presente CCNL.

B) Clausole elastiche.

Il contratto individuale di lavoro a tempo parziale può prevedere, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata, a fronte di oggettive esigenze di carattere produttivo o organizzativo che la direzione dell'ente dovrà preventivamente comunicare al lavoratore.

Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi.

Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 8, commi da 3 a 5 del D.lgs. 81/2015, ovvero in quelle di cui all'art.10, primo comma, della legge 20.5.1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica.

CAPO VI° - APPRENDISTATO.

Art. 26 - Definizione.

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

La FISM e le OO.SS. riconoscono nell'istituto dell'apprendistato uno strumento utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile.

Si applica la normativa di cui al D.lgs. 81/2015 e successive modifiche e integrazioni, nonché quanto stabilito nel presente CCNL.

Le Parti concordano che gli enti che applicano il presente CCNL possano accedere alla tipologia dell'apprendistato professionalizzante, fatti salvi separati accordi per l'eventuale applicazione di altre tipologie di apprendistato previste dalle leggi su citate.

Art. 27 - Apprendistato professionalizzante.

Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta e deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale.

27.1 - Assunzione

Gli enti che applicano il presente CCNL possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti, nonché, ai sensi del D.lgs. 81/2015, art. 47 c. 4, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, indipendentemente dal limite di età.

27.2 - Qualifiche e Mansioni

Gli enti che applicano il presente CCNL possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante personale di tutte le aree.

27.3 - Il Tutore

La funzione potrà essere svolta da un lavoratore dipendente dell'ente in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da conseguire.

27.4 - Durata del rapporto

Il rapporto di apprendistato professionalizzante ha la seguente durata:

24 mesi per il personale inquadrato nei livelli I°, II° e III°;

36 mesi per il personale inquadrato oltre il III° livello.

Per i lavoratori apprendisti in possesso di un titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea) inerente alla professionalità da conseguire, tale durata è ridotta rispettivamente a 18 e 30 mesi.

27.5 - Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 60 giorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto con un preavviso scritto di almeno tre giorni.

27.6 - La formazione dell'apprendista

Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono regolamentate dalle normative ministeriali in attuazione del D.lgs. 14.9.2011 n. 167.

Le parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della formazione, secondo le previsioni delle citate normative.

27.7 - Durata della formazione

La formazione, pari a 120 ore annue, dovrà essere svolta all'interno della Scuola/Ente e/o in strutture formative accreditate ai sensi dell'art. 10 del regolamento dell'art. 17 della legge 24/6/1997, n. 196.

Le ore destinate alla formazione sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

27.8 - Trattamento economico

L'apprendista ha diritto, per l'intera durata dell'apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio ed allo stesso trattamento retributivo così parametrato:

Durata 24 mesi:

- primo semestre: 90% della retribuzione globale in atto;
- secondo semestre: 95% della retribuzione globale in atto
- dal terzo semestre: 100% della retribuzione globale in atto;

Durata 36 mesi:

- Primo anno: 90% della retribuzione globale in atto;
- dal secondo anno: 100% della retribuzione globale in atto

27.9 - Assunzione definitiva.

Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.

Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il trattamento giuridico ed economico del livello di inquadramento di assunzione.

Gli Enti non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadenza nei 24 mesi precedenti.

Per quanto non previsto, si applicano le norme del Capo V° del D.lgs. 81/2015.

CAPO VI° - ALTRE TIPOLOGIE DI LAVORO

Art. 28 - Lavoro intermittente.

Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.

Le norme di riferimento sono contenute nel D.lgs. n. 81 del 15.6.2015, nonché nelle collegate normative di attuazione.

Le parti convengono che il contratto di lavoro intermittente sia utilizzato presso gli enti che applicano il presente CCNL in relazione a particolari esigenze organizzative del lavoro connesse con la necessità di assicurare, mediante la chiamata di personale fornito di specifica professionalità, la continuità educativo - didattica nei servizi socio educativi e di fare fronte ad esigenze lavorative per particolari punte di attività scolastica.

In riferimento al contratto di lavoro intermittente le Parti concordano di incontrarsi entro 180 giorni dalla firma del presente contratto per disciplinare la materia.

Art. 29 - Somministrazione di lavoro.

Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2015, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.

La FISM e le OO.SS. convengono che per gli enti che applicano il presente CCNL il contratto di somministrazione di lavoro possa essere utilizzato solo per il rapporto di lavoro a tempo determinato, nei seguenti casi:

- a. per particolari punte di attività;
- b. per lo svolgimento di servizi e lavori che, per le loro caratteristiche, richiedono l'impiego di professionalità e di specializzazioni di cui l'ente non dispone;
- c. per lo svolgimento di attività e di lavori definiti e predeterminati nel tempo.

È fatto divieto di utilizzare il contratto di somministrazione per le qualifiche e le mansioni appartenenti all'area educativa e docente.

La FISM comunica preventivamente alle RSA od in loro assenza alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare ed il motivo del ricorso degli stessi.

I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro non potranno superare per ciascun trimestre il 10% (dieci per cento) dei lavoratori dipendenti comunque occupati nell'ente al momento della fornitura.

L'ente gestore comunica preventivamente alla FISM e alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le norme del Capo IV° del D.lgs. 81/2015 e il CCNL sul lavoro somministrato sottoscritto da CGIL/CISL/UIL del 27/02/2014.

Art. 30 - Contratti di Collaborazione.

In ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), comma 2°, art. 2 del D.lgs. 81/2015 e in coerenza con quanto stabilito dalla Legge 62/2000, gli enti che applicano il presente CCNL possono stipulare, nell'ambito della propria offerta formativa, contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto delle norme fissate nell'allegato 3, parte integrante del presente CCNL.

Art. 31 - Accordo di rete di più enti.

Gli accordi di rete che devono perseguire interessi comuni tra le parti stipulanti sono oggetto di informazione preventiva di cui all'art. 6 del presente CCNL.

Le parti concordano che obiettivi di efficienza e di qualità della offerta formativa siano perseguibili mediante l'adozione di strumenti giuridici innovativi, come l'accordo di rete, comparabile al contratto di rete tra imprese introdotto nell'ordinamento giuridico dalla L. 9.4.2009 n. 33 e le successive modifiche.

L'accordo di rete si configura come una collaborazione organizzata e duratura tra più gestori che mantengono, però, la loro autonomia e la loro individualità.

Nel settore dei servizi socio educativi esso consentirebbe di elevare gli standard qualitativi dell'offerta formativa degli enti, di ottimizzare i costi, di fare acquisti in comune e di realizzare altre forme di coordinamento e di collaborazione.

In questo contesto, più scuole in rete potrebbero gestire il personale, razionalizzando e migliorando l'organizzazione del lavoro, consentendo l'acquisizione di maggiori competenze e professionalità e ponendo in essere più efficaci progettualità.

Gli enti stipulanti l'accordo di rete possono gestire il personale secondo i principi e le regole del distacco di cui al D.lgs. n. 276 del 2003 e s.m. e i.

Il ricorso al distacco è comprovato da ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive e la temporaneità.

Si concorda che, per il personale dipendente degli enti che applicano il presente CCNL, il ricorso all'accordo di rete si applica, a titolo indicativo, per:

- il servizio di coordinamento pedagogico, pedagogico - didattico, amministrativo e altro;
- il personale in esubero e per il completamento dell'orario di lavoro.

Nella comunicazione al lavoratore del distacco presso altra scuola/servizio devono essere previsti:

- il luogo dello svolgimento delle prestazioni;
- le mansioni da svolgere;
- la durata del distacco.

La titolarità del rapporto di lavoro rimane comunque in capo all'ente che ha assunto il lavoratore.

Il lavoratore dovrà essere informato e formato, in particolare, sulle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di

cui al D.lgs. 81/2008 e s.m. e i.

I rapporti giuridici ed economici del distacco sono regolati nell'accordo di rete stipulato tra le parti e secondo legge.

L'accordo di rete deve essere notificato alla competente Commissione Paritetica Regionale di cui all'art. 5 lett. B) del presente CCNL alle OOS regionali ed alle RSA.

CAPO VII° - ALTRI RAPPORTI

Art. 32 - Contratto di tirocinio e stage.

Presso gli enti che applicano il presente CCNL è ammesso il tirocinio e lo stage in osservanza di quanto previsto dalla normativa in vigore; è promosso dai centri per l'impiego e dagli altri soggetti in possesso di specifici requisiti determinati dalle normative regionali. I promotori di tirocini sono tenuti ad assicurare gli stagisti per eventuali infortuni sul lavoro e per responsabilità civile verso terzi presso un'idonea compagnia assicuratrice. L'obbligo di tutela assicurativa non è derogabile, né eliminabile o sostituibile dalle normative regionali.

Lo svolgimento avviene sulla base di una convenzione stipulata tra il soggetto promotore e quello ospitante, nella quale sono riportati: obiettivi, modalità di svolgimento del tirocinio (affinché venga assicurato allo studente il raccordo con i percorsi formativi svolti presso la struttura di provenienza), il nominativo del tutor e del responsabile dell'azienda, gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL, la durata di svolgimento del tirocinio, il settore aziendale di inserimento.

Art. 33 - Volontariato

Gli Enti che non perseguono fini di lucro ed enti no profit che applicano il presente CCNL possono utilizzare personale volontario, in coerenza con quanto previsto dalla legge 266/91, per lo svolgimento di attività occasionali e/o saltuarie purché non rivolte a sostituire in tutto o in parte il lavoro e le attività del personale dipendente in organico.

TITOLO III° - ORDINAMENTO PROFESSIONALE

CAPITOLO I° - QUALIFICHE E LIVELLI

Art. 34 - Classificazione. Aree dei servizi. Declaratorie. Livelli.

Tutto il personale dipendente è inquadrato in tre aree funzionali - professionali:

AREA PRIMA - SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI ED AUSILIARI (ATA)

In quest'area rientrano i dipendenti inquadrati nei livelli primo, secondo, terzo, quarto e quinto, adibiti ai servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari.

LIVELLO I

Ausiliari. Sono inquadrati lavoratori che effettuano lavori per i quali è richiesto il possesso di elementari e semplici conoscenze pratiche, per il cui esercizio non è richiesta una preparazione professionale specialistica, quali ad esempio:

- lavoranti di cucina, addetti alle pulizie, accompagnatori/trici di bambini sui bus, addetti/e alla manutenzione ordinaria degli stabili e delle attrezzature, addetti/e alle mense, inservienti ai servizi di supporto.

LIVELLO II

Personale esecutivo. Sono inquadrati lavoratori che effettuano lavori per i quali sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite, quali ad esempio:

- funzioni tecniche: aiuto cuochi, autisti anche di bus, manutentori, personale di custodia dello stabile, portieri, centralinisti;
- funzioni amministrative: impiegati d'ordine.

LIVELLO III

Operatore qualificato. Sono inquadrati i lavoratori che effettuano lavori socio assistenziali e attività connesse per minori per le quali sono richieste conoscenze specifiche, quali ad esempio:

- operatore di asilo nido e di scuole dell'infanzia la cui mansione contempli la cura della persona e dell'igiene personale dei bambini;
- tecnici: cuochi.

LIVELLO IV

Personale di concetto e/o operatore specializzato. Sono inquadrati lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, che comportano specifiche conoscenze tecniche, amministrative, con capacità di utilizzo di mezzi e di procedure predeterminate, quali ad esempio:

- tecnici: cuochi specializzati ovvero con più di 5 anni di servizio alle dipendenti della stessa scuola con la medesima mansione; operai specializzati;

b. amministrativi: applicati di segreteria, impiegati addetti all'amministrazione, contabili, aiuto economo.

LIVELLO V

Personale con specializzazione. Sono inquadrati i lavoratori per i quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale, quali ad esempio:

a. segretari amministrativi, economi, contabili di rete scolastica, responsabili di servizio paghe e contributi.

AREA SECONDA: SERVIZI DI ISTRUZIONE, FORMATIVI ED EDUCATIVI

LIVELLO III

Operatore qualificato. Rientrano in questo livello le figure professionali comunque di supporto alla docenza, quali ad esempio:

a. assistenti asili nido;

b. altro personale educativo di altri servizi all'infanzia diversi dall'asilo nido.

LIVELLO IV

Operatore specializzato. Esegue mansioni complesse e articolate che richiedono una presenza o compresenza in aula e/o laboratorio per l'espletamento di attività educative e formative in genere, quali ad esempio:

a. assistenti al pre e/o post scuola;

b. assistenti ai bambini diversamente abili e/o che necessitano di particolari cure e attenzioni;

c. animatori, responsabili di asili condominiali;

d. lettori di madrelingua in compresenza.

LIVELLO V

Personale educativo e dei servizi per la prima infanzia. Sono inquadrati i lavoratori che svolgono o che concorrono a svolgere funzioni educative nei servizi per la prima infanzia, forniti di adeguato titolo professionalizzante, quali ad esempio:

a. personale educativo degli asili nido;

b. educatori di colonie e soggiorni;

c. istruttori di attività parascolastiche;

d. puericultori, logopedisti, fisioterapisti.

LIVELLO VI

Personale docente nelle scuole dell'infanzia. Sono inquadrati i lavoratori con funzione docente nella scuola dell'infanzia forniti di adeguato titolo professionalizzante e/o abilitante, quali ad esempio:

a. docenti di scuola dell'infanzia;

b. insegnanti di sostegno.

È inquadrato nel presente livello il personale docente di discipline culturali integrative del curriculum della Scuola, in possesso di abilitazione o apposito titolo di specializzazione.

È inquadrato in questo livello anche il personale che coordina un servizio di scuola dell'infanzia senza attività di docenza.

Dichiarazione congiunta sul personale docente/educativo impiegato nelle sezioni primavera.

Nell'ipotesi in cui le istituzioni scolastiche/educative afferenti alla FISM attivino le sezioni primavera di cui alla legge 296/2006 comma 630 e s.m.i., le parti firmatarie del presente contratto concordano quanto segue:

a. In caso di sezione primavera annessa alla struttura di nido, l'attività di docenza/educativa viene svolta da personale educativo inquadrato al livello V°;

b. In caso di sezione primavera annessa alla struttura di scuola dell'infanzia, l'attività di docenza viene svolta dal personale docente inquadrato al livello VI°.

Viene fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle singole intese regionali in materia e dai conseguenti inquadramenti contrattuali.

Nel caso in cui intervenissero modifiche normative sia a livello nazionale che regionale, le parti si incontreranno per concordarne l'applicazione.

AREA TERZA – SERVIZI DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO SUPERIORE

La funzione direttiva richiede particolare preparazione, capacità e responsabilità professionale. Tale funzione è caratterizzata da piena autonomia nell'ambito delle scelte e delle direttive di carattere generale impartite dal titolare, o dal Legale Rappresentante dell'ente gestore, e nell'osservanza della normativa in vigore. Il ruolo comporta la direzione ed il coordinamento dell'attività didattica, del controllo e della verifica delle attività scolastiche dell'ente.

LIVELLO VII

Sono inquadrati in questo livello:

- a. Coordinatore di scuola dell'infanzia con almeno 5 sezioni. Nel caso in cui l'ente gestore, per motivi di forza maggiore, riduca le sezioni della scuola dell'infanzia ad un numero inferiore a cinque, il dipendente ha diritto di mantenere lo stato giuridico ed economico di inquadramento e il datore di lavoro può integrare le mansioni affidandogli funzioni e compiti anche di natura amministrativa e/o gestionale;
- b. Coordinatore di asilo nido con almeno 3 nuclei (lattanti, semidivezzi, divezzi);
- c. Coordinatore di Scuola dell'Infanzia con un numero inferiore a 5 sezioni e che gestisca contemporaneamente anche altri servizi della prima infanzia (nido);
- d. Responsabile amministrativo di istituzioni scolastiche di grandi dimensioni con diverse tipologie di servizi (scuole dell'infanzia, asili nido, servizi doposcuola, ecc.);
- e. Coordinatore di rete di scuole dell'infanzia o di nidi.

LIVELLO VIII

È inquadrato in questo livello:

- a. il personale che organizza e coordina scuole dell'infanzia e servizi socio educativi della prima infanzia a livello territoriale;
- b. docente con titolo di formatore specialistico e che svolge attività interna di formazione;
- c. coordinatore pedagogico-gestionale di rete a livello territoriale;
- d. direttore amministrativo di reti scolastiche a livello territoriale.

Le eventuali qualifiche non ricomprese nel sopra esposto elenco saranno definite giuridicamente ed economicamente in sede di contrattazione regionale e comunicate alle parti nazionali datoriale e sindacale stipulanti il presente CCNL.

Vengono fatte salve le condizioni e gli inquadramenti di maggior favore

CAPO II° - NORME DI ORGANIZZAZIONE DELLA ATTIVITÀ SCOLASTICA.

Art. 35 - Attività connesse alla funzione del personale educativo e docente.

Le attività connesse riguardano il personale educativo, il personale docente e il personale docente con funzioni di coordinamento inquadrato nella area seconda.

Per attività connesse s'intendono tutte le attività, sia individuali che a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, nonché gli incontri con le famiglie ed altri momenti di partecipazione alla vita della scuola previsti nei programmi annuali di attività scolastica o concordate con la direzione dell'ente.

Le predette attività si intendono comprese nell'orario di lavoro di cui all'art. 57.

Art. 36 - Incarico di coordinamento pedagogico - didattico in scuole dell'infanzia fino a quattro sezioni

In scuole dell'infanzia fino a quattro sezioni il legale rappresentante dell'ente gestore può conferire con atto scritto l'incarico temporaneo di coordinamento pedagogico didattico a persona dipendente dell'ente stesso o a persona esterna che siano in possesso dei requisiti giuridici e professionali stabiliti dalle norme.

Per il personale interno ciò non comporta alcun diritto di inquadramento a livello superiore, ma solamente il diritto a percepire la relativa indennità prevista all'art. 48 del presente CCNL.

Alla scadenza del termine, il docente dipendente dell'ente ha diritto di riprendere l'orario e le funzioni precedenti, con relativo trattamento normativo e contrattuale.

Art. 37 - Mutamenti di qualifica

Nel caso in cui il personale sia incaricato di funzioni pertinenti ad un livello superiore per almeno sei giorni lavorativi, sarà dovuta la retribuzione corrispondente alle funzioni superiori per l'intera durata del periodo; ciò peraltro non modifica i termini del rapporto di lavoro.

Quando il periodo superi i tre mesi continuativi in un anno scolastico, il dipendente ha diritto, a tutti gli effetti, al superiore livello che le mansioni assegnate comportano ad eccezione di quando il passaggio di funzioni sia dovuto a sostituzione di personale assunto a tempo indeterminato con diritto alla conservazione del posto.

Nei passaggi di qualifica il beneficio da attribuire al lavoratore consiste nella differenza tra il livello economico della qualifica di accesso e il livello economico della qualifica di provenienza nelle voci di paga base e contingenza.

Ove il mutamento di mansione affidata al dipendente sia stato determinato da sostituzione di personale temporaneamente assente con il diritto alla conservazione del posto, tale mutamento non darà luogo a promozione, anche nel caso di superamento del limite sopra indicato, ma comporterà solo la differenza di retribuzione.

Art. 38 - Mansioni promiscue

Quando il dipendente sia adibito in modo permanente a mansioni promiscue, la retribuzione mensile sarà quella del livello corrispondente alle mansioni prevalentemente espletate e di queste ultime gli verrà pure attribuita la qualifica, fermo restando l'obbligo di svolgere tutte le mansioni affidategli.

Nel caso di mansioni dello stesso livello riguardanti sia la docenza che la non docenza viene considerata prevalente la funzione docente e a questa ci si riferisce per l'orario di lavoro e la retribuzione.

Art. 39 - Composizione delle sezioni

Le sezioni di Scuola dell'infanzia saranno costituite di norma da 25 alunni con la possibilità, in presenza di monosezioni e/o di particolari esigenze organizzative e territoriali, di un incremento pari al 10% di alunni in più.

In presenza di alunni portatori di handicap la sezione non può superare il numero massimo di 20 bambini.

In caso di alunni disabili deve essere prevista la presenza del personale insegnante di sostegno provvisto di adeguata professionalità in osservanza della normativa in vigore.

Negli asili nido e i servizi per la prima infanzia il rapporto numerico educatrice/bambini e ausiliari/bambini è definito dalle singole leggi regionali.

Per quanto riguarda le "sezioni primavera" si fa riferimento all'accordo Stato-Regioni e alle norme in vigore.

TITOLO IV° - TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I° - RETRIBUZIONI. INDENNITÀ.

Art. 40 – Retribuzione mensile

La retribuzione mensile al lordo di ogni ritenuta previdenziale e fiscale è composta dai seguenti elementi fissi:

- paga base (inclusa la indennità di contingenza maturata al 30.11.1991);
- aumenti periodici di anzianità (scatti), ex art. 35 CCNL 2006-2009, maturati al 31.12.2015;
- aumento di anzianità (ex art. 35 idem) in corso al 31.12.2015 nella quota maturata in tale data (art. 45) denominato "scatti di anzianità consolidati";
- salario di anzianità di cui al successivo art. 46.

e dai seguenti elementi variabili:

- eventuali indennità aggiuntive e/o accessorie;
- eventuale superminimo;
- eventuale salario accessorio;

La retribuzione viene corrisposta non oltre il 10° giorno del mese successivo e dovrà risultare da apposito prospetto paga.

Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi titolo per le attività di insegnamento, comprese quelle strettamente collegate, come pure per le attività non di insegnamento connesse con il normale funzionamento della Scuola.

Art. 41 – Prospetto paga

In applicazione di quanto disposto dalla L. 5/1/53 n. 4, la retribuzione deve risultare da apposito prospetto paga (ora LUL), nel quale dovranno essere specificate le generalità del lavoratore, il livello di inquadramento, il periodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli eventuali altri elementi che concorrono a formare la somma erogata, nonché tutte le ritenute effettuate.

Il prospetto paga da consegnare ai dipendenti, contestualmente alla retribuzione, deve recare i dati identificativi della scuola

Art. 42 – Retribuzione tabellare

Le retribuzioni minime spettanti per il periodo 2016-2018 sono quelle risultanti dalle seguenti tabelle:

A - Incrementi retributivi mensili:

<i>Livelli</i>	<i>BASE 31.12.2015</i>	<i>Dal 1.4.2016</i>	<i>Dal 1.1.2017</i>	<i>Dal 1.1.2018</i>	<i>dal 1.9.2018</i>	<i>TOTALE incremento</i>	<i>BASE 31.12.2018</i>
1	1.259,74	13,08	13,08	13,08	13,08	52,32	1.312,06
2	1.309,10	13,59	13,59	13,59	13,59	54,36	1.363,46
3	1.311,00	13,61	13,61	13,61	13,61	54,44	1.365,44
4	1.352,92	14,05	14,05	14,05	14,05	56,20	1.409,12
5	1.426,62	14,81	14,81	14,81	14,81	59,24	1.485,86

6	1.444,55	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00	1.504,55
7	1.587,07	16,48	16,48	16,48	16,48	65,92	1.652,99
8	1.622,98	16,85	16,85	16,85	16,85	67,40	1.690,38

B - Retribuzione tabellare mensile:

Livelli	base 31.12.2015	dal 1.4.2016	dal 1.1.2017	dal 1.1.2018	dal 1.9.2018
1	1.259,74	1.272,82	1.285,90	1.298,98	1.312,06
2	1.309,10	1.322,69	1.336,29	1.349,88	1.363,46
3	1.311,00	1.324,61	1.338,23	1.351,84	1.365,44
4	1.352,92	1.366,97	1.381,02	1.395,07	1.409,12
5	1.426,62	1.441,43	1.456,25	1.471,06	1.485,86
6	1.444,55	1.459,55	1.474,55	1.489,55	1.504,55
7	1.587,07	1.603,55	1.620,03	1.636,51	1.652,99
8	1.622,98	1.639,83	1.656,69	1.673,54	1.690,38

Art. 43 – Indennità di contingenza

L'importo della indennità di contingenza maturata al 30.11.1991 è definitivamente inglobata nella retribuzione tabellare di cui all'art. 42, lett. B.

Art. 44 – Superamento degli aumenti periodici di anzianità (scatti)

Con il 31.12.2015 cessa ad ogni effetto l'istituto degli "scatti di anzianità" di cui all'art. 35 del precedente CCNL. L'importo maturato a tale data costituirà dal 1.1.2016 un elemento fisso della retribuzione.

Art. 45 – Liquidazione e consolidamento dello scatto di anzianità in corso al 31.12.2015.

Lo scatto di anzianità di cui all'art. 35 del precedente CCNL in corso al 31.12.2015 viene liquidato in rapporto ai ventiquattresimi ovvero ai quarantottesimi maturati alla medesima data e l'importo viene incluso tra gli elementi fissi della retribuzione a partire dallo stipendio del mese di gennaio 2016.

Gli importi di cui agli artt. 44 e 45 verranno allocati tra le voci fisse del prospetto paga alla voce "scatti di anzianità consolidati".

L'emolumento compete solo al personale in servizio alla firma del presente CCNL.

È riparametrato sulla base dell'orario di lavoro settimanale ridotto o part-time del dipendente. Viene corrisposto con lo stipendio del secondo mese successivo alla stipula del CCNL.

Art. 46 - Salario di anzianità

A far data dal 1.1.2016 viene istituito il "salario di anzianità" quale elemento fisso della retribuzione.

Al personale di tutti i livelli, che al 31.12.2018 e nell'arco della vigenza del presente contratto abbia maturato almeno due anni di servizio presso lo stesso ente, è corrisposto dalla medesima data un salario di anzianità mensile per tredici mensilità di euro 27,00 (ventisette/00).

Le Parti, nei successivi rinnovi contrattuali, definiranno ulteriori implementazioni del presente istituto.

Art. 47 – Una tantum

Per quanto riguarda il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2015, al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente contratto, viene erogato a titolo di Una Tantum l'importo lordo riportato nella seguente tabella:

livello di appartenenza	Una tantum €. Da erogare a settembre 2016
Livello I – II – III – IV	100,00 €.
Livello V – VI – VII – VIII	120,00 €.

Tale importo verrà erogato unitamente alla retribuzione di competenza del mese di settembre 2016 in proporzione all'orario stabilito dal contratto individuale di lavoro.

Art. 48 - Indennità accessorie

Al seguente personale che svolge funzioni di coordinamento, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, compete una indennità accessoria, come segue.

- a. al personale docente del livello VI cui è attribuita la funzione di coordinatore in scuole fino a 4 sezioni: €. 25,00 lordi mensili per il numero delle sezioni di scuola dell'infanzia;
- b. al personale del livello VII di cui alle lettere a) e b) della terza area: €. 12,00 lordi mensili per il numero delle sole sezioni di scuola dell'infanzia;
- c. al personale del livello VIII di cui alla lettera d) della terza area: €. 30,00 lordi mensili fisso;
- d. al personale educativo del V livello cui è attribuita la funzione di coordinatore del servizio di nido: €. 20,00 lordi mensili fissi.

Le indennità di cui al presente articolo competono per l'intera durata dell'incarico, sono computate anche nella 13^a mensilità e nel TFR.

Nel caso di riduzione del numero delle sezioni l'indennità sarà ricalcolata a far tempo dal mese successivo in cui si è verificata la riduzione.

Nel caso di personale part time la indennità sarà proporzionale alle ore settimanali.

Sono fatte salve le condizioni retributive di miglior favore in atto.

Art. 49 - Tredicesima mensilità.

A tutto il personale dipendente viene corrisposta, entro il 20 dicembre, o in giorno successivo qualora la predetta data cada in giorno festivo, una tredicesima mensilità pari alla retribuzione di fatto, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, vanno corrisposti tanti dodicesimi dell'ultima mensilità percepita pari ai mesi di servizio prestati.

Le frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a 15 giorni ed in tal caso equiparate ad un mese intero.

Nel caso di variazione dell'orario di lavoro nel corso dell'anno solare, la tredicesima sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale delle ore di lavoro mensili per la retribuzione oraria in atto nel mese di dicembre o al momento della cessazione del rapporto

Art. 50 - Servizio fuori sede. Missioni.

Il personale comandato nell'accompagnamento e nella vigilanza dei bambini fuori sede di lavoro si considera in missione. Esso ha diritto alla normale retribuzione, al rimborso delle eventuali spese documentate di viaggio e di trasporto sostenute e le spese di vitto e alloggio a piè di lista. Ha inoltre diritto ad una indennità di missione di €. 10,00 (dieci) giornaliere per missioni eccedenti le 8 ore e fino a 24 ore giornaliere e di €. 20,00 giornaliere per prestazioni eccedenti le 24 ore. Il regime fiscale e previdenziale di dette indennità fa riferimento alle norme in vigore. Sono fatti salvi i trattamenti aziendali di miglior favore.

Art. 51 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile

La quota giornaliera viene determinata dividendo la retribuzione globale mensile in godimento per 26,

La quota oraria mensile viene determinata come segue:

- per i dipendenti a 37 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 160;
- per i dipendenti a 35 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 152;
- per i dipendenti a 32 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 139.

CAPO II° - SUPPLENZE. PREVIDENZA. CESSIONE ATTIVITÀ.

Art. 52- Sostituzione e supplenza di personale.

In caso di sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro, il termine del rapporto coincide con la data di rientro del titolare.

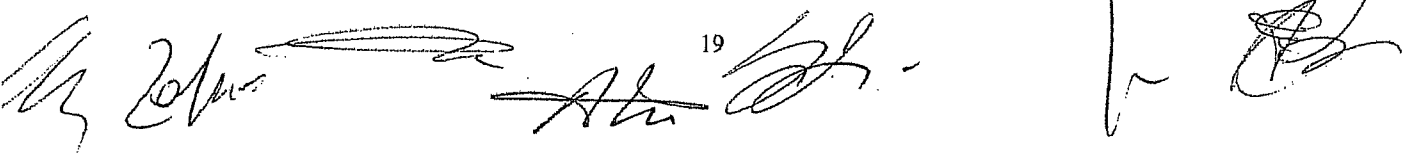
Al personale in sostituzione o supplente vengono corrisposte la 13.ma mensilità, il T.F.R. ed i giorni di ferie maturati, per la quota parte.

La supplenza affidata al personale in servizio a tempo parziale è considerata lavoro aggiuntivo a tempo determinato, con trattamento economico pari a quello delle ore normali fino al completamento di orario. Le eventuali ore eccedenti si retribuiscono con la quota oraria globale in atto.

Art. 53 - Trattamento previdenziale

Il trattamento previdenziale è attuato con l'osservanza delle leggi e disposizioni vigenti in materia.

In applicazione a quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 6/7/1978, n. 352, convertito nella legge 4/8/1978, n. 467, il datore di lavoro deve consegnare al dipendente, entro il termine previsto dalla legge, copia della denuncia presentata all'INPS.



Fermi restando i termini di consegna della denuncia all'INPS, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve consegnare al dipendente, entro i termini previsti dalla legge, copia della denuncia riservata al lavoratore. Per quanto riguarda gli elementi accessori della retribuzione le parti concordano di avvalersi della decontribuzione consentita dalla legge nella contrattazione decentrata.

Art. 54 – Previdenza complementare

Le parti concordano che un più elevato livello di copertura previdenziale, considerata l'evoluzione del sistema del welfare, è un obiettivo qualificante delle relazioni sindacali ai fini della tutela e del benessere dei lavoratori.

Considerata l'evoluzione della normativa, le opzioni e le proposte sul mercato dei prodotti previdenziali, le Parti stipulanti il presente CCNL convengono che, per la previdenza complementare, sia promossa presso i lavoratori l'adesione a Fondi Negoziali di Previdenza complementare nazionali e/o regionali costituiti dalle Parti datoriali e dalle organizzazioni sindacali confederali.

L'adesione ai suddetti fondi è un diritto dei lavoratori ed è volontaria; essa avverrà secondo le forme e le modalità previste dalla legge e dallo statuto del Fondo individuato.

Le parti concordano che, in aggiunta a quanto previsto dalla legge, il lavoratore che aderisce al Fondo Negoziale e il datore di lavoro versino ciascuno una contribuzione minima pari all'1% (uno per cento) della retribuzione mensile utile per il computo del TFR.

Art. 55 – Trasferimento e cessione di azienda o di ramo di azienda.

Nei casi in cui si configuri l'ipotesi di trasferimento di Istituto o di suo ramo di azienda, indipendentemente dal mezzo tecnico e giuridico operato in concreto, si applicano le norme previste dalla Legge 428/1990 e dal D.lgs. 18/2001 e successive modifiche ed integrazioni, e il rapporto di lavoro del personale interessato al trasferimento continua ad essere disciplinato dal presente CCNL e successivi rinnovi.

La stessa disposizione vale anche nell'ipotesi di appalto o cambiamento della gestione di appalto ovvero nei casi di cambiamento di ente gestore nelle convenzioni, negli affidamenti e nelle concessioni con gli enti pubblici.

TITOLO V° - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO.

CAPO I° ORARIO DI LAVORO

Art. 56 – Orario di lavoro

L'orario normale di lavoro del personale è di 37 ore settimanali salvo quanto previsto successivamente per il personale docente ed educativo.

a. L'orario di lavoro del personale docente della scuola dell'infanzia è di 32 ore settimanali fatto salvo quanto previsto al successivo art. 57.

b. L'orario di lavoro del personale educativo dei servizi della prima infanzia è di 35 ore settimanali.

L'orario di lavoro delle docenti della scuola dell'infanzia e del personale educativo è comprensivo di tutte le attività connesse di cui all'art. 35.

Il personale educativo non è tenuto alla presenza nell'Istituto nei periodi di interruzione e/o sospensione del servizio, non è tenuto al recupero delle ore non prestate mantenendo il diritto alla retribuzione.

c. L'orario di lavoro dei docenti di altre discipline è di 35 ore settimanali. L'attività didattica della scuola dell'infanzia si svolge dal 1° settembre al 30 giugno per ogni anno scolastico, salvo quanto previsto dai rispettivi calendari scolastici regionali, e comunque per non oltre 44 settimane nell'anno scolastico. Durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, ovvero anche al di fuori delle settimane di cui sopra e al di fuori delle ferie ordinarie e degli eventuali permessi di cui all'art. 57 il personale docente della scuola dell'infanzia, conservando la normale retribuzione, potrà essere impiegato solamente in attività connesse con l'attività di docenza nel rispetto della professionalità e qualifica a cui è adibito.

La contrattazione decentrata a livello regionale potrà definire, su base volontaria, condizioni di utilizzo diverso del personale docente durante il periodo di sospensione dell'attività didattica.

Art. 57 – Orario del personale docente.

Per il solo personale docente della scuola dell'infanzia inquadrato nel livello retributivo VI, fermo restando l'orario di 32 ore settimanali, al fine di garantire l'estensione temporale del servizio scolastico, può essere richiesto, da parte della Scuola, di svolgere fino a 35 ore settimanali e il docente, nel rispetto della programmazione dell'attività della Scuola, è tenuto a prestarle.

Le ore eccedenti di cui al precedente comma sono recuperate durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, come permessi giornalieri retribuiti, anche conglobati, secondo quanto riportato dalla seguente tabella :

<i>casistica</i>	<i>33 ore settimanali</i>	<i>34 ore settimanali</i>	<i>35 ore settimanali</i>
Orario settimanale su cinque giorni	8 giorni	15 giorni	22 giorni
Orario settimanale su sei giorni	9 giorni	18 giorni	26 giorni

Nel caso in cui la settimana lavorativa sia organizzata su cinque giorni, la giornata nella quale non è prevista la prestazione lavorativa, non può essere imputata a permessi giornalieri retribuiti e non è recuperabile ed è compresa nella retribuzione mensile.

Al personale docente part time, con orario di lavoro non inferiore al 50% dell'orario contrattuale di cui al primo comma del presente articolo, può essere richiesto un prolungamento dell'orario settimanale con le stesse modalità di cui sopra e con quantità riproporzionata alla sua percentuale di part time.

Art. 58 - Recupero delle ore per i corsi di aggiornamento.

Il recupero delle ore per i corsi di aggiornamento promossi dall'ente gestore ed effettuati fuori dal normale orario di lavoro per un massimo di 40 ore annuali avverrà di comune intesa tra il lavoratore e la scuola come permessi retribuiti anche conglobati o in aggiunta alle ferie.

Art. 59 - Sospensione straordinaria dell'attività.

Qualora la sospensione del servizio sia imputabile a causa di forza maggiore e/o per decisione dell'Ente gestore, il personale non è tenuto al recupero delle ore e/o dei giorni non prestati, mantenendo il diritto alla retribuzione.

Art. 60 - La settimana lavorativa.

La settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, va comunque considerata di 6 giorni, anche se il servizio scolastico è distribuito su 5 giorni.

Art. 61 - Lavoro notturno, festivo e straordinario.

a) Lavoro notturno.

È considerato lavoro notturno quello effettuato dopo le ore 22 e sino alle ore 6 antimeridiane.

Per il lavoro notturno si fa riferimento al D.lgs. n. 66 dell'8/4/2003, integrato e modificato dal D.lgs. n. 213 del 19/7/2004 disciplinato dalla Circ. n. 8 del 3/3/2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino è vietato adibire le donne al lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6. Hanno facoltà di rifiutarsi di prestare lavoro notturno:

- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, qualora la stessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l'esecuzione di prestazione di lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia anch'esso lavoratore subordinato;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario e convivente di un minore di età inferiore a dodici anni;
- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.

b) Lavoro festivo.

È considerato lavoro festivo il lavoro prestato nelle domeniche, nei giorni di festività nazionale (1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25-26 dicembre e Santo patrono).

c) Lavoro straordinario.

È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre il limite contrattuale di lavoro e oltre le ore giornaliere individualmente prefissate.

Per il personale docente ed educativo degli Asili Nido il lavoro straordinario richiesto non deve superare le 80 ore annue.

Al personale direttivo, amministrativo ed ausiliario può essere richiesto lavoro straordinario fino ad un massimo di 120 ore annue.

Il lavoro straordinario può essere richiesto solo a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legate a particolari, non ricorrenti e non programmabili esigenze di servizio.

Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente Contratto, fatte salve le norme sul part-time.

Il lavoro straordinario, nei limiti previsti dal presente Contratto, deve essere autorizzato dal Gestore.

d) Maggiorazione oraria.

Per ciascuna ora di lavoro ordinario, prestato in ore notturne ovvero nei giorni festivi, nei casi in cui la legge consente il riposo compensativo viene corrisposta la maggiorazione della quota oraria di retribuzione del 25%.

Ciascuna ora di lavoro straordinario viene compensata con una quota oraria della retribuzione, maggiorata dalle seguenti percentuali:

- lavoro straordinario diurno feriale 25%
- lavoro straordinario notturno 40%
- lavoro straordinario festivo 75%
- lavoro straordinario notturno festivo 100%

Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e per il personale con funzioni di coordinamento, su richiesta del lavoratore, le ore di lavoro straordinario prestate possono essere trasformate, con le maggiorazioni sopra previste, in permessi retribuiti, anche cumulati.

Le ore di cui sopra, se non fruite come permessi entro il 31 agosto, vengono monetizzate secondo quanto previsto al precedente comma 12 e corrisposte con le competenze del mese di agosto.

Art. 62 – Riposo settimanale

Tutto il personale gode di un giorno di riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, salvo esigenze di servizio. In questo caso il riposo verrà fruito in altro giorno concordato tra il dipendente e il datore di lavoro.

Art. 63 – Fruizione dei pasti. Vitto e alloggio

Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con gli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione è considerato orario di lavoro, in tale caso la fruizione del pasto deve essere gratuita. Il Gestore può concedere, con facoltà di revoca, salvo preavviso di 2 mesi, vitto e/o alloggio al personale che lo richieda per iscritto. Detto servizio verrà pagato a parte dagli interessati.

CAPO II° - FERIE e PERMESSI.

Art. 64 - Ferie

I dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno.

La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate.

Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso.

Le ferie sono irrinunciabili.

Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi.

Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione.

Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività.

Tuttavia le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di:

- malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie;
- malattia sopravvenuta durante le ferie;
- astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo.

Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno.

Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntive.

Art. 65 - Festività.

I dipendenti hanno diritto a 4 gg. di permesso retribuito per ciascun anno scolastico in relazione alla soppressione di alcune festività nazionali infrasettimanali.

I 4 gg. per recupero delle festività sopresse possono essere goduti, di norma, solo in periodi di sospensione dell'attività didattica.

La ricorrenza del S. Patrono viene considerata come giornata festiva.

La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di permesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie estive o, retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile.

La festività civile del 4 novembre, spostata alla prima domenica successiva, secondo quanto disposto dalla legge n. 54/1977, e le festività religiose e civili coincidenti con la domenica vengono retribuite con un 26mo della retribuzione globale oltre la normale retribuzione o, su richiesta del lavoratore, con permessi retribuiti.

Le festività non godute sono retribuite in 26mi al termine dell'anno scolastico.

Art. 66 - Permessi retribuiti.

Il dipendente può usufruire nell'anno scolastico, fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi anche in frazioni orarie, di permessi retribuiti così suddivisi:

- 3 giorni per lutto: per il coniuge, per parenti entro il 2° grado conviventi;
- 2 giorni per motivi personali: per visite mediche e specialistiche, nonché per cure dentarie e piccoli interventi

sanitari comportanti disagio o stress prolungato, ovvero aventi carattere di urgenza e non programmabili, su produzione di documentazione;

- 5 giorni per altri motivi personali e/o relativi a familiari entro il 2° grado di parentela quali necessità di carattere medico (analisi, visite, accertamenti sanitari, infortuni, ricoveri), nascite, matrimoni, su produzione di documentazione.

Le suddette giornate sono usufruibili in unica soluzione solo in casi gravi.

Per fruire dei permessi il dipendente dovrà, con congruo anticipo, farne richiesta scritta alla direzione dell'ente. In caso di massima urgenza è sufficiente la sola richiesta orale.

In caso di assistenza a familiari portatori di handicap si fa riferimento alle leggi n. 104/1992 e n. 53/2000 e le circolari applicative, nonché a tutte le norme in materia del settore privato.

I permessi di cui al presente articolo possono essere cumulati con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'art. 33 della legge 5/2/1992, n. 104 e successive modificazioni.

Tutti i lavoratori subordinati che cedono gratuitamente (donatori) il sangue intero o di emocomponenti, (i donatori di midollo osseo hanno diritto ad un permesso pari al periodo di degenza), retribuito per l'intera giornata lavorativa in cui effettuano la donazione.

La giornata di riposo è di 24 ore e decorre dal momento in cui il lavoratore si è assentato per effettuare la donazione.

Per quanto concerne la donazione di organi si fa esplicito riferimento alla normativa vigente.

Sono concessi inoltre brevi permessi retribuiti per un massimo di 10 ore per anno scolastico, anche cumulabili, in caso di documentate esigenze di carattere medico da recuperare nel corso dell'anno scolastico.

Art. 67 – Permessi non retribuiti.

In caso di comprovati motivi, il lavoratore può usufruire di permessi non retribuiti nel limite di 10 giorni lavorativi nell'anno solare, previo accordo con il gestore.

Art. 68 – Permessi elettorali

In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista, di gruppo o di candidati, nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e promotori del referendum hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

Per il trattamento economico e normativo relativo alle giornate in cui si svolgono le operazioni elettorali si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

CAPO III° - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

Art. 69 – Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro

In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il dipendente dovrà fornire tempestiva comunicazione all'ente, comunque entro due giorni. Sull'argomento dovranno essere osservate le vigenti norme in materia.

La prescritta certificazione di malattia è obbligatoria anche per assenze inferiori a 3 giorni.

a) Trattamento economico

Ferme restando le norme di legge, per quanto concerne il trattamento di malattia l'ente corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio il 100% della retribuzione mensile lorda del mese precedente la malattia per un massimo di 180 gg. nell'anno solare.

Agli effetti retributivi per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza.

Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia, o di malattia la cui durata è a cavallo di due anni solari, i periodi vengono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal servizio per malattia, è facoltà della Direzione fare verificare lo stato e la durata della malattia.

Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali e dall'INPS, alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento.

Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce orarie di reperibilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità dell'8/1/1985, pubblicato sulla G.U. del 7/2/1985, sono così determinate: 10.00 - 12.00 / 17.00 - 19.00, sabato e domenica compresi.

Le norme del presente articolo si applicano anche al personale assunto con contratto di apprendistato.

b) Periodo di comportamento.

Detto periodo comporta:

1. mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di 6 mesi, anche a cavallo di 2 anni solari.

Nel caso di superamento dei 6 mesi, il dipendente potrà richiedere un periodo di aspettativa senza retribuzione, fino ad un massimo di 6 mesi, dietro presentazione di un certificato medico.

Il periodo di aspettativa non ha alcun effetto giuridico ed economico. Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore del termine ultimo di comportamento entro 20 giorni dalla scadenza; il lavoratore a comunicazione avvenuta, può

esercitare il diritto di usufruire dei 6 mesi previsti per la conservazione del posto. In tal caso il lavoratore dovrà presentare la richiesta almeno 10 giorni prima della scadenza.

2. mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, fino ad un massimo di 12 mesi nel periodo di 3 anni o meno dovute anche ad eventi morbosi diversi.

Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini indicati, è facoltà dell'ente risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, fermo restando il diritto del dipendente al TFR.

In caso di malattie fortemente invalidanti, su richiesta del lavoratore, l'ente concede un ulteriore periodo di 12 mesi di aspettativa non retribuita con diritto alla sola conservazione del posto di lavoro.

In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day - hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura Convenzionata.

Per le giornate di assenza di cui al precedente comma il dipendente ha diritto all'intera retribuzione.

Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.

Art. 70 - Infortunio sul lavoro

In presenza di infortunio sul lavoro, saranno conservati il posto e l'anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definitiva e rilasciata dall'Istituto assicuratore.

In presenza di malattia professionale, alla lavoratrice/al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l'interessata/o percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.

L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'ente possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.

Il lavoratore è altresì tenuto a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall'ente competente.

Al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 180° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall'istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione.

La corresponsione dell'integrazione è subordinata al riconoscimento dell'infortunio da parte dell'ente assicuratore.

Per quanto concerne il trattamento economico dovuto per malattia professionale, si rinvia alle disposizioni di legge.

Il periodo di infortunio non è da computare ai fini della durata del periodo di comporta di cui all'articolo

Art. 71 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche

I lavoratori affetti da malattie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, ai quali rimanga una ridotta capacità lavorativa anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da apposita commissione medica dell'Azienda Sanitaria Locale, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

L'organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo prioritariamente conto delle esigenze del dipendente.

Su richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno ricorrendone le condizioni personali.

Restano in ogni caso fatte salve le disposizioni più favorevoli per il lavoratore.

Art. 72 - Permessi per lavoratori invalidi

Ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al cinquanta per cento sono riconosciuti fino a 30 giorni ad anno scolastico (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità debitamente documentate (art. 26 L. 118/1971 e art. 10 D.L.vo 509/1988). Tali permessi sono aggiuntivi al periodo di malattia di cui all'art. 69.

Art. 73 - Congedo matrimoniale

Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito di 15 gg. di calendario, non frazionabili, in coincidenza dell'evento.

Se il congedo matrimoniale si sovrappone alle ferie, le stesse devono essere fruite successivamente.

La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente con almeno 15 gg. di anticipo.

Durante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli effetti, con diritto alla normale retribuzione.

Art. 74 - Tutela della maternità e della paternità

A - Congedo di maternità e di paternità

A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.lgs. 26/3/2001 n. 151 come modificato dal D.lgs. 15.6.2015 n. 80 a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente contratto e stabilito nel presente articolo.

Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro (ovvero congedo di maternità) spetta l'80% della retribuzione mensile nonché le indennità fisse e ricorrenti.

Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.

In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria post partum.

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto dalla legge il divieto di licenziamento convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente, la lavoratrice madre, così come il lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità, ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.

B – Congedo parentale

Nei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche contemporaneamente, può usufruire dell'astensione facoltativa (ovvero congedo parentale) dal lavoro per un periodo, anche frazionato, come segue:

- la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a 6 mesi;
- il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 mesi quando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi;
- qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10 mesi.

Per la fruizione di tale diritto, il lavoratore deve presentare apposita richiesta secondo le disposizioni INPS vigenti.

Il diritto di astenersi dal lavoro è riconosciuto anche se l'altro genitore non ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non può superare complessivamente i 10 mesi.

Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

Durante il periodo di astensione facoltativa il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire un'indennità pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera.

Il beneficio spetta:

- fino al compimento dei sei anni di vita del bambino e per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito. In tal caso il rimanente periodo di spettanza dei congedi può essere utilizzato come congedo non retribuito.
- dai sei ai dodici anni di vita del bambino solo se il reddito del singolo genitore interessato sia inferiore a due volte e mezzo il trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

La richiesta di astensione deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore ai 15 giorni di calendario. Il datore di lavoro non può opporre rifiuto alla richiesta di astensione.

C – Prolungamento del congedo.

Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5.2.1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32 del D.lgs. 80/2015, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

D – Congedo parentale in caso di adozione.

Il congedo parentale di cui al presente capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

E – Congedi parentali in modalità oraria.

Il congedo parentale in modalità oraria dovrà essere usufruito con pacchetti orari non inferiori al 50% del proprio orario di lavoro medio giornaliero calcolato su base settimanale.

Il congedo parentale dovrà essere usufruito facendo coincidere l'inizio o la fine con l'inizio e/o la fine dell'orario di lavoro del dipendente.

La richiesta di utilizzo del congedo parentale in modalità oraria deve essere presentata per iscritto alla Direzione dell'ente con un preavviso di almeno 15 giorni.

F – Riposi giornalieri

I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un'ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.

In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10 legge n. 1204/71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.

I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre lavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice.

In caso di adozione e/o affidamento si fa riferimento alla normativa vigente.

G – Malattia figlio

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata secondo le modalità stabilite e contestualmente al datore di lavoro.

La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Per il trattamento economico e normativo e per il trattamento previdenziale dei periodi di congedo per la malattia del figlio si applicano gli artt. 48 e 49 del D.lgs. 80/2015.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6 dell'art. 3 della legge n. 53/2000.

H – Permessi per esami prenatali

Ai sensi del D.lgs. 25/11/1996, n. 645, le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l'orario di lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.

Art. 75 – Servizio militare o servizio sostitutivo.

La chiamata alle armi per il servizio di leva, o servizio sostitutivo, come anche il richiamo alle armi, non risolvono il rapporto di lavoro che resta sospeso per tutta la durata dell'assenza.

Tale periodo di chiamata alle armi per il servizio di leva è computato ai fini della maturazione degli scatti e del salario di anzianità.

Entro 30 giorni dal collocamento in congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve porsi a disposizione della Scuola per riprendere servizio, pena la risoluzione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di richiamo alle armi, nonostante la sospensione del rapporto, al lavoratore viene corrisposta una indennità pari alla sua ordinaria retribuzione secondo le modalità definite dalla legge 88/1989 art. 24.

Art. 76 – Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive.

I lavoratori che sono eletti nel Parlamento nazionale o in assemblee regionali, ovvero sono chiamati a ricoprire altre cariche pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali nazionali, regionali e provinciali.

Durante l'aspettativa continua a decorrere l'anzianità ai soli fini giuridici.

I dipendenti che, nelle condizioni di cui ai precedenti commi, non usufruiscono di aspettative, hanno diritto a permessi retribuiti e non retribuiti secondo quanto previsto dalle vigenti normative di legge e dal presente Contratto.

Art. 77 – Aspettativa non retribuita

Dopo un anno di servizio l'ente gestore ha facoltà di concedere al dipendente che lo richieda per iscritto un periodo di aspettativa senza retribuzione fino al massimo di un anno.

Tale periodo non è computabile ad alcun effetto.

L'ente gestore risponde per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta.

Terminato il periodo, al lavoratore non può, comunque, essere concessa una nuova aspettativa se non dopo almeno 2 anni di servizio.

Durante il periodo dell'aspettativa il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

Art. 78 – Diritto allo studio

Al fine di garantire il diritto allo studio, sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 (centocinquanta) annue.

I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio della scuola primaria e

secondaria.

I permessi per il diritto allo studio sono inoltre concessi per la frequenza del corso di laurea in scienze della formazione primaria per i lavoratori privi di titolo abilitante, e per la frequenza di tutti i corsi previsti dalla normativa per l'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia

Nella concessione dei permessi di cui sopra vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:

- a. i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il personale dell'ente;
- b. a parità di condizioni il beneficio compete, ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso.

Il personale interessato ai corsi abilitanti di cui sopra ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

Il personale interessato è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle Scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.

In sede di contrattazione decentrata potranno essere definite, ove necessarie, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere ad esigenze specifiche.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento all'art. 10 della Legge n. 300/70 e alle disposizioni di cui alla Legge n. 53/2000.

Art. 79 – Permessi per la crescita professionale.

Al fine di consentire la crescita professionale del personale docente ed educativo non fornito di abilitazione o di titolo, viene garantita la possibilità di utilizzo di permessi retribuiti e viene assicurata la possibilità dell'adattamento dell'orario di lavoro.

Qualora intervenissero norme di legislazione nazionale e/o regionale a modifica dell'attuale ordinamento, le Parti si incontreranno per definirne l'applicazione.

TITOLO VI° - REGOLAMENTO DI ISTITUTO. NORME DISCIPLINARI

CAPO I° - REGOLAMENTO INTERNO. DOVERI DEL PERSONALE

Art. 80 – Regolamento interno

Il Regolamento interno predisposto dall'ente gestore, ove venga adottato, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo accessibile per la consultazione.

Nel Regolamento interno l'ente gestore può richiamare i principi che connotano la sua natura, la sua missione e le sue finalità, nonché i principi di riferimento del progetto educativo della scuola e le direttive per la sua attuazione, i principi e le modalità dell'organizzazione scolastica e delle relazioni interne, eccetera.

Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione.

Art. 81 – Doveri del lavoratore.

I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, data la peculiarità del servizio educativo rivolto a bambini, è fatto obbligo ai lavoratori:

- di esplicitare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
- di osservare scrupolosamente l'orario di servizio;
- di segnalare tempestivamente le assenze per malattia prima dell'inizio del servizio e giustificarle entro il secondo giorno salvo il caso di comprovato impedimento;
- di rispettare e fare rispettare agli alunni il regolamento interno dell'istituto;
- di mantenere il segreto d'ufficio;
- di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli;
- di tenere con i colleghi rapporti improntati a rispetto e collaborazione;
- di segnalare ai responsabili dell'ente situazioni e fatti che potrebbero arrecare danno all'ente, a chi vi lavora e a chi lo frequenta.

Al personale docente ed educativo inoltre è fatto obbligo:

- di presentare nelle modalità stabilite dall'ente gestore il piano dell'offerta formativa e/o altri piani e programmi della attività educativa;
- di svolgere con cura, con competenza e con sensibilità la funzione docente;
- di curare costantemente la formazione professionale e personale;
- di comunicare preventivamente alla direzione dell'ente eventuali incarichi di insegnamento e/o di collaborazione con altri enti e l'inizio di attività di libera professione, sempreché compatibili;

CAPO II° - DISCIPLINA.

Art. 82 – Provvedimenti disciplinari.

Le infrazioni alle norme del contratto possono essere punite, in maniera graduale a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. richiamo verbale;
- b. richiamo scritto;
- c. multa non superiore all'importo di 5 ore di paga base;
- d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni di effettivo lavoro (3/26).

Nessun provvedimento disciplinare, escluso il richiamo verbale, potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa.

La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni.

Tale termine non potrà, in nessun caso, essere inferiore a gg. 10 dalla data di ricezione della contestazione.

Il dipendente potrà farsi assistere dall'organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce il mandato.

Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata entro 10 gg. dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni.

Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento.

Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente si intendono accolte.

I provvedimenti disciplinari, comminati senza osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci.

Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

L'Ente Gestore predispone il codice disciplinare che non deve contenere norme in contrasto con il CCNL; esso deve essere affisso all'albo dell'ente o in luoghi accessibili ai lavoratori e possibilmente consegnato a ciascun dipendente.

Il richiamo verbale, ancorché rivolto a voce dal legale rappresentante dell'ente gestore o da chi ne ha i poteri, può essere trasferito in una nota scritta e inserita nel fascicolo personale del dipendente. In questo caso copia della nota scritta deve essere consegnata all'interessato.

Art. 83 – Richiamo scritto, multa e sospensione.

Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che:

- non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
- senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;
- esegua negligenemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
- per disattenzione o negligenza danneggi i materiali della scuola;
- diffonda indiscrezioni e riveli segreti d'ufficio su provvedimenti degli organi interni dell'ente;
- commetta altre infrazioni dei doveri indicati all'art. 81;
- insubordinazione al superiore gerarchico;
- trasgredisca l'osservanza del presente contratto in qualsiasi modo.

Il richiamo scritto verrà applicato per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Art. 84 – Licenziamento con preavviso.

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso.

A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:

- assenza ingiustificata per 4 giorni consecutivi;
- assenze ingiustificate ripetute almeno 3 volte durante l'anno, prima o dopo i giorni festivi;
- gravi negligenze nell'espletamento delle proprie mansioni;
- abbandono ingiustificato del posto di lavoro;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 83, quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui al precedente art. 82.

Art. 85 – Licenziamento senza preavviso

In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'ente grave nocumento morale o materiale, o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.

A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

- grave insubordinazione ai superiori;
- furto nella Scuola;

- danneggiamento doloso del materiale della scuola;
- abbandono ingiustificato del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- rissa all'interno dell'ente;
- percosse nei confronti degli alunni;
- diffusione di periodici o stampati contrari ai principi educativi dell'ente;
- diffamazione pubblica nei riguardi dell'ente;
- sentenza di condanna passata in giudicato.

Art. 86 – Sospensione cautelare

Il lavoratore può essere sospeso cautelativamente ricorrendone le condizioni di legge.

TITOLO VII° - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 87 – Risoluzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto a norma delle vigenti disposizioni di legge e del presente CCNL.

Al lavoratore dipendente che abbia raggiunto l'età pensionabile, ma non abbia raggiunto il numero di anni richiesti per il minimo della pensione, è consentito rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite minimo e comunque non oltre il termine previsto per il riconoscimento della pensione di vecchiaia.

Per i docenti la risoluzione del rapporto di lavoro può essere ulteriormente prorogata al termine dell'anno scolastico.

Art. 88 – Preavviso di licenziamento e dimissioni.

Le parti non possono recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza preavviso, salvo i casi previsti dalla legge e dal presente CCNL. La parte che risolve il rapporto deve comunicarlo per iscritto.

Il preavviso non può essere dato al lavoratore assente per malattia, né può coincidere con il periodo di ferie.

Il preavviso non è previsto in caso di cessazione durante il periodo di prova e nel caso di giusta causa, sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore.

I termini del preavviso sia in caso di licenziamento come in quello di dimissioni sono:

- dipendenti del 1°, 2° e 3° livello: 1 mese
- dipendenti del 4°, 5° e 6° livello: 2 mesi
- dipendenti del 7° e 8° livello: 3 mesi

In caso di chiusura totale della scuola o di un ordine della stessa (nido, scuola dell'infanzia), l'ente è tenuto a darne comunicazione ai dipendenti con un preavviso di quattro mesi.

I termini di preavviso di cui ai precedenti commi sostituiscono l'indennità di cui al 2° comma dell'articolo 2118 del codice civile.

Il personale assunto con contratto a tempo determinato che intenda rassegnare le proprie dimissioni, ha l'obbligo di dare un preavviso di un mese.

La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei suddetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione lorda che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso calcolata ai sensi dell'art. 2121 C.C.

Il datore di lavoro trattiene tale indennità sulle spettanze dovute al lavoratore a qualsiasi titolo.

Il datore di lavoro può, sia in caso di licenziamento che in caso di dimissioni, dispensare il dipendente dall'effettuazione del periodo di preavviso corrispondendogli una indennità sostitutiva pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante tale periodo.

Durante il periodo di preavviso il lavoratore licenziato avrà diritto ad un permesso retribuito fino a 15 ore per la ricerca di altra occupazione.

Art. 89 – Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente.

Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente, accertata dalle competenti autorità, che impedisca lo svolgimento di qualunque attività prevista nell'ente scolastico.

Prima di arrivare a tale risoluzione, le parti concordano di realizzare ogni tentativo di mantenere in servizio il dipendente, anche adibendolo a mansioni diverse pure se inferiori a quelle già svolte; in tal caso il lavoratore sarà retribuito per le mansioni che andrà a svolgere.

Art. 90 – Decesso del lavoratore.

In applicazione dell'art. 2122 c.c., la cessazione del rapporto di lavoro che avvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al TFR e ad una indennità pari a due mensilità, in conformità dell'art. 2118 c.c..

Art. 91 – Disciplina dei licenziamenti individuali.

Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o giustificato motivo.

L'ente deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore.

L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.

Il licenziamento può essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione nelle forme e modalità previste dalla normativa in vigore.

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di licenziamenti individuali.

Art. 92 – Disciplina dei licenziamenti individuali e individuali plurimi, delle riduzioni di orario di lavoro e dei licenziamenti collettivi.

A – Licenziamenti individuali e individuali plurimi.

Qualora si presentassero le seguenti situazioni di:

- chiusura definitiva della scuola per la cessazione anche parziale dell'attività educativa;
- riduzione di sezioni di scuola dell'infanzia dovuta alla contrazione della popolazione scolastica,
- riduzione degli altri servizi socio educativi dovuta alla riduzione della utenza

l'ente può procedere al licenziamento di tutto e/o di parte del personale, licenziamento individuale e licenziamento individuale plurimo, applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- chi gode di pensione ordinaria,
- chi svolge altra attività remunerata;
- chi è in possesso dei requisiti massimi di pensionabilità.

Successivamente procederà come segue:

- minore anzianità di servizio desumibile dalla data di assunzione;
- minore carico familiare;
- minore età anagrafica;

L'onere della prova di sussistenza di giusta causa o giustificato motivo è a carico dell'ente scolastico.

Per i soli docenti della scuola dell'infanzia la risoluzione del rapporto di lavoro di cui al presente paragrafo può avvenire soltanto alla fine dell'anno scolastico, 31 agosto e deve essere comunicata al lavoratore entro il precedente 30 giugno.

In caso di imprevista contrazione della popolazione scolastica, l'ente potrà comunicare il licenziamento dopo il 30 giugno ma non oltre il 31 agosto.

B – Riduzione dell'orario di lavoro.

In caso di necessità di riduzione dell'orario di lavoro per le situazioni richiamate nel precedente comma, l'ente gestore utilizza ai fini della individuazione del personale cui applicare la riduzione dell'orario di lavoro, i medesimi criteri di cui sopra.

C – Licenziamento collettivo.

Quando in Enti con più di 15 dipendenti si dovesse procedere al licenziamento, nell'arco di 120 giorni, di almeno 5 dipendenti indipendentemente dal loro orario di lavoro, si applicherà la procedura di cui alla Legge 223/1991 e ss.mm.ii.

Gli enti devono darne comunicazione preventiva alle RSA/RSU, alle OO.SS. e alla FISM ed alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti per territorio.

Entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione le RSA e le OO.SS. potranno richiedere all'ente l'esame congiunto del provvedimento, con la partecipazione della FISM.

La procedura deve concludersi entro 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione.

Quando i lavoratori interessati sono meno di 10, il precedente termine è ridotto alla metà.

L'esito dell'esame congiunto deve essere comunicato dall'ente scolastico al Ministero del Lavoro.

Qualora non si sia raggiunto un accordo, verrà espletato, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione al Ministero del Lavoro, il tentativo di conciliazione in sede amministrativa. Il termine di cui al precedente comma è ridotto a 15 giorni se i lavoratori interessati sono meno di 10.

A conclusione delle procedure previste, l'ente potrà procedere alla comunicazione di licenziamento collettivo dei lavoratori in esubero, nel rispetto dei termini di preavviso.

Art. 93 – Licenziamenti illegittimi.

I lavoratori assunti prima della firma del presente contratto, in caso di licenziamento illegittimo, individuale, plurimo e collettivo, dichiarato dal giudice, vengono reintegrati nel posto di lavoro con mantenimento dei diritti acquisiti.

Ai lavoratori assunti a partire dalla data della firma del presente contratto si applica la normativa in vigore.

Art. 94 – Trattamento di fine rapporto (TFR).

In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro il lavoratore dipendente ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.

Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5, computando per il mese intero le frazioni di mese superiori a 15 gg. e non considerando quelle fino a 15 gg.

La retribuzione, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio deve essere computato nella retribuzione di cui al 2° comma, l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente 1° comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente in caso di frazione di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese superiori a 15 gg. si computano come mese intero e quelle fino a 15 gg. non si considerano.

Il lavoratore dipendente, con almeno 8 anni di accantonamento, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 25% degli aventi diritto, di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalle necessità di: acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile; eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla Legge 297/82.

Art. 95 – Restituzione dei documenti di lavoro.

Alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente da qualsiasi contestazione in atto, spettano al lavoratore dipendente i seguenti documenti:

- certificazione unica (provvisoria);
- certificato di servizio con l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, del livello e delle mansioni;
- documenti relativi agli assegni familiari;
- documento attestante l'eventuale scelta di destinazione del TFR;
- quant'altro previsto dalle leggi vigenti.

A

Art. 96 – Composizione delle controversie.

Per tutte le controversie individuali, plurime e collettive relative all'applicazione del presente Contratto riguardanti rapporti di lavoro negli enti che applicano il presente CCNL, è previsto il tentativo di conciliazione secondo le modalità contenute nell'allegato 2 del presente CCNL "Accordo tra FISM e OO.SS. di categoria per la costituzione delle Commissioni Provinciali di Conciliazione".

In materia era stato stipulato il 18.5.2000 un apposito accordo tra le parti il cui testo è stato riproposto integralmente ed allegato al presente CCNL;

TITOLO VIII – NORME FINALI

Art. 97 – Personale religioso.

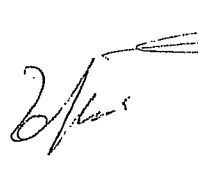
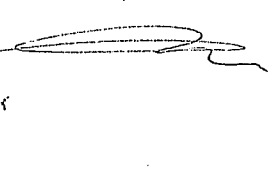
Al personale religioso si applicano le parti del Presente contratto non in contrasto con le convenzioni stipulate fra gli enti gestori ed i singoli istituti religiosi cui appartiene detto personale.

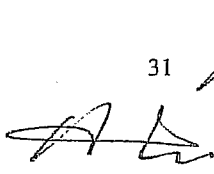
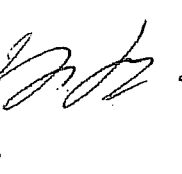
Alla scadenza delle convenzioni attualmente in atto gli Enti e gli Istituti cureranno che il presente CCNL venga recepito dalle nuove convenzioni.

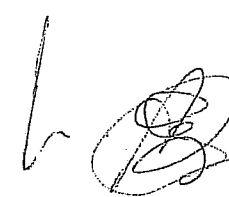
2

Art. 98 – Accordi di emersione.

Le parti ribadiscono la necessità che il settore debba essere governato sia dalle norme contrattuali che dalla corretta applicazione delle vigenti norme di legge. A tal fine le parti individuano negli accordi di emersione, così come definiti dall'Accordo Nazionale, lo strumento più idoneo per adeguare le retribuzioni e le normative contrattuali in quegli istituti scolastici che, operando totalmente o parzialmente al di fuori di un regime economico e normativo, aderiscono al presente CCNL.

Art. 99 – Rinvio alle leggi.

Per quanto non previsto dal presente CCNL si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 300/70, nella legge 604/66, nella legge 108/90 e nella legge 223/91 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 93.

ALLEGATI:

- 1 – accordo sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nelle istituzioni scolastiche
- 2 – accordo sulla costituzione delle commissioni provinciali di conciliazione
- 3 – accordo sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

[Handwritten signatures and initials]

[Signature: G. Zoppi]

[Signature: Lupo Silvestro]

**ACCORDO NAZIONALE
SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ADERENTI ALLA FISM**

Il ... 14/06/2008 ...

Tra:

la FISM – Federazione Italiana Scuole Materne – **rappresentata dai signori Giannino Zanfisi, Capo delegazione, Ugo Lessio, Claudio Gabusi, Dario Cangialosi e Antonio Trani**

e

- la Cisl SCUOLA, rappresentata da Elio Formosa
- la FLC CGIL, rappresentata da Massimo Mari e Giusto Scozzaro
- la UIL SCUOLA rappresentata da Adriano Enea Bellardini
- lo SNALS – Conf.S.A.L. rappresentato da Silvestro Lupo



PREMESSO.

Le misure di prevenzione e protezione previste sono finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza e della salute delle persone presenti all'interno dell'edificio scolastico: docenti, non docenti e studenti. Tutte queste figure devono partecipare attivamente alla realizzazione di un sistema di sicurezza che garantisca l'incolumità delle persone e un confort più sicuro e utile. Le leggi e le normative di sicurezza da applicare nei luoghi di lavoro, e negli edifici scolastici in particolare, sono numerose e spaziano dall'organizzazione dell'organigramma alle misure tecniche costruttive, dalla gestione delle emergenze alle condizioni di sicurezza antincendio, dalle norme di primo soccorso alla formazione del personale.

VISTO il Testo Unico (T.U.) sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, coordinato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le normative annesse e connesse;

RAVVISATA l'opportunità di definire i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori sulla salute e sulla sicurezza e le relative modalità d'esercizio nei posti di lavoro, la formazione della rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Prima parte

1. Il rappresentante per la sicurezza

Il testo unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro prevede che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. Le norme del testo unico fissano i criteri per la sua individuazione e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva la definizione di altri parametri, in tema di diritti, formazione e strumenti per l'attuazione degli incarichi.

I luoghi di lavoro, a norma di legge, devono essere strutturati e organizzati tenendo conto di eventuali disabili.

A) Scuole fino a quindici dipendenti.

1. Negli istituti di ogni ordine e grado, dove si esercitano attività educative, di istruzione, convitti, studentati, collegi, nonché centri sportivi e culturali aderenti alla FISM, aventi fino a quindici dipendenti, il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno.

La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione.

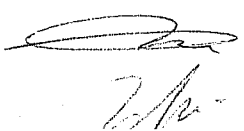
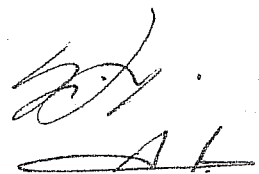
2. Modalità di elezione

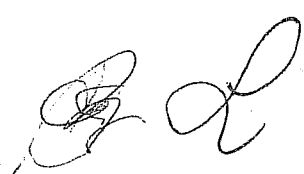
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti quelli con contratto a tempo indeterminato.

Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio. Prima della votazione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione che viene comunicato subito al datore di lavoro.

L'incarico ha la durata di tre anni.




3. Tempo di lavoro dedicato alla sicurezza

Al rappresentante per la sicurezza, per lo svolgimento dell'incarico, nelle scuole che occupano fino a 15 dipendenti, spettano permessi retribuiti pari a 12 ore annue.

Dal suddetto monte ore sono escluse le ore necessarie per la formazione specifica prevista dalle norme in vigore.

Ricevuto il verbale d'elezione, il datore di lavoro comunica il nome dell'eletto, quale rappresentante per la sicurezza, alla Commissione Paritetica regionale e questa alla Commissione Paritetica Nazionale.

B) Scuole con più di quindici dipendenti

Nelle scuole che occupano più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza viene designato dai lavoratori tra i componenti della RSA/RSU se presenti.

I permessi di cui la comma precedente sono pari a 18 ore annue per le scuole con numero di dipendenti da 16 a 60; pari a 24 ore annue per le scuole con più di 60 dipendenti.

Procedure per l'elezione o la designazione del rappresentante per la sicurezza in scuole con più di 15 dipendenti.

Nelle scuole con più di quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali Aziendali o delle RSU. In assenza di tali rappresentanze, è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, secondo le modalità di cui sopra.

Nel caso di dimissioni, o di mancata accettazione dell'elezione, subentra come rappresentante per la sicurezza il lavoratore che ha ottenuto più voti nella elezione.

In questo caso allo stesso spettano le sole ore di permesso previste per la sua funzione.

Il verbale con il nominativo del rappresentante per la sicurezza deve essere comunicato alla direzione della scuola, che informerà la Commissione Paritetica Regionale e quella Nazionale, presso la quale si terrà il relativo elenco.

C) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza

Per le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza le parti concordano quanto segue.

1. Accesso ai luoghi di lavoro

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze nella scuola, in accordo con il gestore, con le limitazioni previste dalla legge.

Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente le visite che intende effettuare negli ambiti di lavoro.

2. Modalità di consultazione

La consultazione del rappresentante per la sicurezza da parte del datore di lavoro deve essere svolta in modo da garantire la tempestività e l'efficacia; il datore di lavoro è tenuto a fornire tutti gli strumenti necessari.

Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.

3. Informazioni e documentazione

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni previste dalla normativa.

Ha diritto, inoltre, di consultare la relazione sulla valutazione dei rischi conservata presso la scuola.

Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla normativa.

Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle concernenti la scuola relativamente agli aspetti dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

Il rappresentante, ricevute le documentazioni e le notizie, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza.

4. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione prevista dalle norme in vigore. Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle funzioni e deve contenere:

- conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.

A series of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. From left to right, there is a signature that looks like 'Lm', followed by a signature that looks like 'M...', then a signature that looks like 'L...', and finally a signature that looks like 'R...'. There are also some initials and marks scattered around these signatures.

La durata dei corsi di formazione è di 32 ore.

Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione.

5. Riunioni periodiche

Nelle scuole con più di quindici dipendenti il datore di lavoro indice, al meno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui all'art. 35 de T.U., viene convocata mediante atto scritto, con al meno 5 giorni lavorativi di preavviso. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzione presenti nella scuola. Della riunione viene redatto relativo verbale.

Parte seconda: Organismi paritetici

Le parti contraenti, nel mettere in atto quanto disposto dall'art. 51 del T.U., concordando quanto segue:

1. Commissione Paritetica Nazionale

La Commissione Paritetica Nazionale assume anche compiti in materia di igiene e sicurezza, e precisamente:

- promuove la costituzione di organismi paritetici regionali (sezioni specifiche aggiuntive paritetiche) e coordina la loro attività;
- organizza seminari ed altre attività complementari dei componenti gli organismi paritetici regionali;
- definisce le linee guida ed i comportamenti comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- valuta eventuali esperienze ed intese già operanti nel settore, che siano di riferimento per gli organismi paritetici regionali, anche in relazione all'attuazione di progetti formativi in ambito locale;
- promuove e coordina interventi formativi, attivando canali di finanziamento da parte dell'Unione Europea e di altri Enti pubblici Nazionali e comunitari;
- favorisce lo scambio di informazioni e valutazioni sugli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle Amministrazioni pubbliche;
- approfondisce le proposte di normative comunitarie e nazionali, allo scopo di individuare eventuali posizioni comuni da prospettare al Governo, al Parlamento, alle Amministrazioni competenti.

2. Commissione Paritetica Regionale

Entro 180 giorni, dalla data del presente Accordo, i livelli regionali delle parti contraenti FISM e OO.SS. provvedono alla nomina delle Commissioni Paritetiche Regionali, che sono coordinate dalla Commissione Paritetica Nazionale.

Alla Commissione Paritetica Regionale spetta:

- informare i soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
- elaborare progetti formativi in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro il cui contenuto deve essere in sintonia con le linee guida e le indicazioni di carattere generale stabilite dalla Commissione Paritetica Nazionale;
- tenere un elenco comprendente tutti i normativi dei rappresentanti per la sicurezza eletti o designati nelle Istituzioni scolastiche del territorio di competenza dell'organismo e comunicarli alla Commissione Paritetica Nazionale.

La Commissione Paritetica Regionale tiene rapporti con l'Ente Regionale ed altri soggetti istituzionali e non operanti in materia di salute, sicurezza e prevenzione, e può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l'organizzazione di corsi o altre occasioni di incontro per formazione specifica.

Parte terza: Composizione delle controversie

Per una gestione condivisa e non conflittuale della materia le parti concordano di affidare alla Commissione Paritetica Regionale compiti di risoluzione di controversie che possono insorgere nella applicazione del presente accordo nonché, in generale, delle norme sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

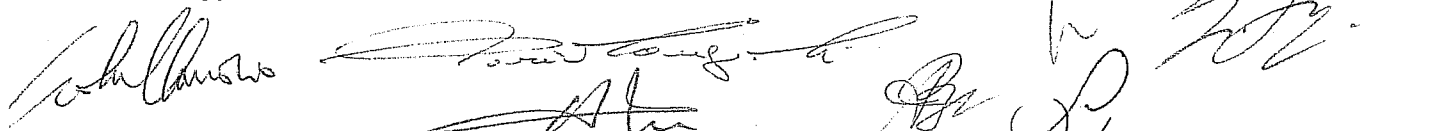
Alla Commissione possono adire il datore di lavoro, i lavoratori, i titolari delle funzioni previste dal T.U., le rappresentanze sindacali:

La Commissione Paritetica Regionale fissa autonomamente le modalità delle procedure per accedere alla composizione delle controversie.

La parte che ricorre alla Commissione Paritetica Regionale ne informa le altre parti interessate.

Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto



ALLEGATO N. 2
**ACCORDO TRA LA FISM E LE OO.SS DI CATEGORIA
PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI DI CONCILIAZIONE**

II 24/6/2016.....

Tra:

la FISM – Federazione Italiana Scuole Materne – **rappresentata dai signori Giannino Zanfisi, Capo delegazione, Ugo Lessio, Claudio Gabusi, Dario Cangialosi e Antonio Trani**

e

- la Cisl SCUOLA, rappresentata da Elio Formosa
- la FLC CGIL, rappresentata da Massimo Mari e Giusto Scozzaro
- la UIL SCUOLA rappresentata da Adriano Enea Bellardini
- lo SNALS – Conf.S.A.L. rappresentato da Silvestro Lupo

RICHIAMATO l'art. 96 – Composizione delle controversie – del CCNL 2016-2018 che così recita:

“Per tutte le controversie individuali, plurime e collettive relative all'applicazione del presente Contratto riguardanti rapporti di lavoro negli enti che applicano il presente CCNL, è previsto il tentativo di conciliazione secondo le modalità contenute nell'allegato 2 del CCNL in vigore “Accordo tra FISM e OO.SS. di categoria per la costituzione delle Commissioni Provinciali di Conciliazione”;

VISTO che in materia era stato stipulato il 18.5.2000 un apposito accordo il cui testo è stato riproposto integralmente e allegato al CCNL 2009-2009, tuttora in vigore;

CONSIDERATO che i contenuti di tale accordo sono ancora condivisibili e che possono essere integralmente riproposti anche per la vigenza del CCNL 2016-2018,

Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO

di riconfermare integralmente, fatti salvi i corretti riferimenti giuridici e di CCNL, l'accordo stipulato il 18.05.2000, allegato n. 5 al precedente CCNL 2006-2009 e ancora in vigore alla data del presente accordo, nel testo che segue:

Le parti convenute concordano quanto segue.

Articolo 1

Vengono costituite, all'interno delle Commissioni Paritetiche Regionali previste dal CCNL, Commissioni di Conciliazione Provinciali.

L'attività di segreteria è curata dalla Commissione Paritetica Regionale.

La Commissione di Conciliazione Provinciale è composta da:

- a. un rappresentante a livello provinciale della FISM a livello regionale;
- b. un rappresentante a livello provinciale e/o regionale di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL alla quale il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato.

I membri delle Commissioni di Conciliazione, per svolgere il loro ruolo effettivo di conciliatori, debbono aver depositato la firma presso la Direzione Provinciale del lavoro di competenza, ai sensi di quanto previsto dalla legge.

La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a chiedere il tentativo di conciliazione in sede sindacale per il tramite dell'Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato.

La FISM o l'Organizzazione Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata, deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Provinciale di Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata a.r., fax-simile, consegna a mano duplice copia o altro mezzo idoneo che certifichi la data di ricevimento.

La denuncia deve contenere gli elementi essenziali della controversia.

Ricevuta la comunicazione la Commissione di Conciliazione provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti interessate, inviando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione, il quale deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. n.37 del DLgs. 80/98, che decorre dalla data di ricevimento (lettera a.r. o altre forme telematiche) o di presentazione a mano della richiesta da parte della FISM o dell'Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore ha conferito mandato.

Articolo 2

La Commissione di Conciliazione Provinciale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti degli art. 410, 411, 412 del Codice di procedura Civile, così come modificati dalla L. 533/73, DLgs 80/98 e dal DLgs. 387/98.

Il processo verbale di conciliazione, di parziale accordo e/o di mancato accordo, vengono depositati, a cura della Commissione di Conciliazione, presso la direzione Provinciale del lavoro di competenza per territorio.

Il verbale, redatto secondo quanto previsto dalla legge, deve inoltre contenere al suo interno:

1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia;
2. la presenza dei conciliatori, sia da parte sindacale, che di parte datoriale, i quali abbiano depositate le firme presso la Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio;
3. la presenza delle parti personalmente e correttamente rappresentate.

I verbali di conciliazione, di mancato accordo e/o di parziale accordo, redatti in sei (6) copie, debbano essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive organizzazioni, sia di parte sindacale che di parte datoriale.

Due copie del verbale debbono essere depositate, a cura della Commissione di Conciliazione, alla Direzione Provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 411, dell'art. 412 del c.p.c. e dall'art. 2113 del c.c., così come modificati dalla legge 533/73, dal DLgs. 80/98 e da ogni altra norma relativa alla conciliazione circa le vertenze di lavoro.

Articolo 3

Qualora le parti, dopo l'invio della comunicazione del tentativo di conciliazione della controversia, abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la controversia stessa, in sede di Commissione Provinciale di Conciliazione, ai sensi e per gli effetti dal combinato disposto del 4° comma dell'art. 2113 del c.c. degli artt. 410 e 412 del c.p.c. così come modificati dalla legge 533/73, dal DLgs. 80/98 e dal DLgs. 387/98.

A tal fine il lavoratore dovrà conferire mandato per iscritto al rappresentante dell'Organizzazione Sindacale, competente dalla Commissione di Provinciale di Conciliazione di riferimento.

La Commissione di Conciliazione, nel recepire l'accordo tra le parti nel processo verbale, verifica il merito dell'accordo stesso.

Le Organizzazioni Sindacali, firmatarie del Contratto di Lavoro, per assicurare la corretta attuazione di quanto predetto, metteranno a disposizione a turno un loro rappresentante, provvisto dei requisiti previsti dalla legge.

Articolo 4

In attesa della costituzione, promossa dal lavoratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 300/70, presso la Direzione Provinciale del lavoro, del Collegio di Conciliazione ed arbitrato, possono essere demandate alla Commissione di Paritetica Provinciale le vertenze relative all'impugnazione di provvedimenti disciplinari per il tentativo di conciliazione.

In caso di esito positivo di tale tentativo di conciliazione, l'associazione datoriale provvederà a darne comunicazione alla Direzione Provinciale del lavoro per l'archiviazione della richiesta del lavoratore di costituzione del Collegio di conciliazione, ed arbitrato.

Articolo 5

Le vertenze collettive di lavoro restano di competenza della Commissione Paritetica Regionale, così come previste dal CCNL.

Articolo 6

Le decisioni assunte dalla Commissione Provinciale di Conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Tale competenza resta di esclusiva pertinenza della Commissione Paritetica Nazionale così come previsto dal C.C.N.L.

Articolo 7

Il presente accordo si applica solo agli enti associati alla FISM e che applicano il presente CCNL.

I mezzi necessari per il funzionamento delle Commissioni Provinciali di Conciliazione e per lo svolgimento delle procedure inerenti, sono assicurati dalle quote di assistenza contrattuali previste.

Il presente accordo entra in vigore dalla data di stipula del CCNL.

Letto, approvato e sottoscritto

